SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

462ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-56

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 57-69

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Relazione orale)*

TONINI *(DS-U), relatore di minoranza* . . . . *Pag.* 3
VILLONE *(DS-U)* 8
* DEL PENNINO *(Misto-PRI)* . . . . . 10, 11, 12 e *passim*
PASSIGLI *(DS-U)* 13, 15
MALABARBA *(Misto-RC)* 16, 23
CONSOLO *(AN)* 17, 18
TOMASSINI *(FI)* 19
DANZI *(UDC)* 20, 40
CARELLA *(Verdi-U)* 21
PAGANO *(DS-U)* 22
DANIELI Paolo *(AN)* 26
* FRANCO Vittoria *(DS-U)* 30
BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* 35
MONTICONE *(Mar-DL-U)* 45
BETTONI BRANDANI *(DS-U)* 49
RONCONI *(UDC)* 51

Verifica del numero legale 22

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003 . . . *Pag.* 53

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1514:

Proposta di questione sospensiva 55

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento della senatrice Baio Dossi nella discussione generale sul disegno di legge n. 1514 e connessi 57

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . *Pag.* 59

Annunzio di presentazione 59

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 59

Trasmissione di documenti 59

INTERROGAZIONI

Annunzio 53

Interrogazioni 60

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il senatore Tredese ha svolto la relazione orale e il senatore Del Pennino ha integrato la relazione scritta di minoranza. Ha facoltà di parlare, per integrare la relazione scritta, il senatore Tonini.

TONINI, *relatore di minoranza*. È ampiamente condivisa nel Paese la necessità di un intervento legislativo in materia di procreazione medicalmente assistita, in grado di evitare il rischio paventato anche dal filosofo Habermas di una genetica regolata solo dalle leggi del mercato. Tuttavia, affinché la decisione politica consenta un progresso della coscienza civile è necessario che tenga conto del pluralismo etico del Paese e del contesto legislativo sovrannazionale, almeno di livello europeo; occorre inoltre che sia coerente con l'ordinamento giuridico positivo, per evitare dannosi contenziosi, aporie e difficoltà interpretative. Da questo punto di vista il testo approvato dalla Camera e accolto dalla Commissione sanità può essere considerato soltanto una base di partenza per un confronto aperto e costruttivo, in quanto la giustapposizione di opposte filosofie ha prodotto una deludente mediazione, particolarmente carente in relazione allo *status* giuridico dell'embrione, che è soggetto di diritti che poi si affievoliscono nel momento in cui lo stesso si sviluppa e diventa feto. Gli aspetti maggiormente contraddittori del disegno di legge, e quindi particolarmente bisognosi di una soluzione più ragionevole, sono il divieto di ricorso alla procreazione medicalmente assistita in presenza di malattie genetiche e

quindi la preclusione dell'analisi preimpianto e della selezione embrionale, una pratica eticamente controversa ma che appare difficile vietare in un ordinamento che consente l'aborto terapeutico. Deve essere modificata la disposizione relativa al consenso all'impianto, che non può essere revocato dopo la fecondazione dell'ovulo, per cui in presenza di tara genetica dell'embrione la donna dovrebbe accettare l'impianto per poi eventualmente ricorrere all'aborto terapeutico. Il disegno di legge, inoltre, impone un procedimento per la procreazione medicalmente assistita valutato negativamente dalla comunità scientifica e infine il divieto assoluto di procreazione eterologa, nonché quello di sperimentazione anche sugli embrioni cosiddetti soprannumerari e pertanto destinati alla soppressione, sono in netta contraddizione con l'indirizzo europeo, per cui è opportuno ricercare una soluzione più equilibrata. È auspicabile pertanto che l'Assemblea del Senato, evitando inutili blindature del testo, dimostri la disponibilità al reciproco ascolto e alla ricerca di soluzioni condivise. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e dei senatori Del Pennino e Boldi. Congratulazioni).*

VILLONE *(DS-U)*. Il provvedimento non sembra avere operato un bilanciamento dei complessi interessi costituzionali che riguardano la delicata materia della procreazione assistita, ma risente di un'impostazione ideologica per la quale si tende ad occupare giuridicamente, peraltro in maniera talvolta contraddittoria, tutti gli spazi che invece dovrebbero essere lasciati alla deontologia professionale ed alla libera scelta dei cittadini. Formula dunque una pregiudiziale di costituzionalità perché il disegno di legge all'articolo 4 indica preventivamente una scelta di metodica di intervento che dovrebbe essere compiuta dal personale medico, secondo una specifica valutazione del singolo caso, secondo il diritto alla salute costituzionalmente garantito. Il meccanismo del consenso e del divieto di revoca dello stesso di cui all'articolo 6 comporta la possibilità dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio alla donna, in contrasto con l'articolo 32 della Carta fondamentale, mentre l'articolo 5 opera una discriminazione tra coniugi e coppie di fatto non conviventi, a svantaggio delle seconde, contro il divieto di distinzione per condizioni personali sancito dall'articolo 3 della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Solleva una questione sospensiva, con rinvio del provvedimento in Commissione, nella speranza che si possa ovviare alle macroscopiche contraddizioni e violazioni di principi costituzionali, ampiamente denunciate nel corso delle audizioni svoltesi in Commissione da cui è emerso un autorevole e generale giudizio di contrarietà al provvedimento, che favorirà il turismo medico verso altri Paesi europei e contribuirà ad aumentare i casi di malasanità. L'esclusione della procreazione assistita per le coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche, oltre a presentare profili di incostituzionalità, obbliga a ricorrere all'aborto terapeutico, a seguito di una diagnosi rischiosa ed invasiva dopo un certo

numero di settimane di gravidanza, piuttosto che consentire una diagnosi prenatale per accertare l'eventuale trasmissione della malattia. Il divieto di revoca del consenso, come richiamato nella relazione di minoranza, espone poi la donna ad un potenziale trattamento sanitario obbligatorio contro la sua volontà. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

PASSIGLI *(DS-U)*. Propone a sua volta una sospensiva, auspicando che sulle questioni di natura etica prevalga la più ampia libertà di espressione, auspicabilmente condivisa dalla Presidenza nella concessione delle votazioni a scrutinio segreto, ove richieste. E' peraltro inaccettabile che, dopo mesi di dibattito in Commissione, la maggioranza abbia deciso di blindare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che favorisce i diritti del concepito non solo rispetto a quelli dei genitori, ma anche rispetto a quelli del nascituro; l'essenza del diritto di quest'ultimo è quello di avere due genitori, non necessariamente coincidenti con quelli biologici, perché altrimenti si porrebbe in discussione l'intera legislazione sulle adozioni. Al di là di talune scelte legislative di natura etica e ideologica che contrastano con il principio della laicità dello Stato, anche alcuni aspetti di sostanza del disegno di legge consigliano il suo riesame in Commissione, come confermano le critiche, sotto il profilo sia giuridico sia medico-scientifico, espresse quasi all'unanimità nel corso delle audizioni svolte in Commissione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Dichiara il voto a favore delle questioni sospensive e in particolare della pregiudiziale di costituzionalità, sostenuta anche dalle argomentazioni espresse in sede di audizione da parte di rappresentanti del mondo medico e di associazioni delle donne che hanno evidenziato i rischi per la salute e la violazione di diritti costituzionalmente garantiti. Il pur discutibile episodio avvenuto nella seduta antimeridiana è il segno dell'indignazione delle donne e pertanto sarebbe auspicabile procedere ad un riesame del provvedimento in Commissione. *(Applausi del senatore Tommaso Sodano).*

CONSOLO *(AN)*. Le eccezioni di costituzionalità avanzate dall'opposizione sono prive di fondamento in primo luogo perché la Carta costituzionale, risalendo ad oltre 50 anni fa, non prevede la tutela dell'embrione. Ma anche procedendo ad un'interpretazione non è ravvisabile alcuna violazione in ordine alla presunta esclusione di portatori sani di malattie in quanto vi è la certezza di dar vita ad un embrione malato, né tanto meno si incorre nell'ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio in quanto la facoltà di espressione del consenso e dell'eventuale revoca è pienamente assicurata.

TOMASSINI *(FI)*. Le questioni pregiudiziale e sospensiva presentate dall'opposizione sono pretestuose in quanto la normativa dispone regole di accesso alle tecniche di procreazione assistita senza operare alcuna discri-

minazione e, inoltre, rafforza, anziché diminuire, le tutela della salute. Non è ravvisabile inoltre alcuna blindatura del testo, considerato che l'esame in Commissione è stato approfondito ed ha consentito la formazione di un libero convincimento. Ribadisce pertanto l'urgenza di una normativa che risponda alle tradizioni culturali del Paese, onde regolamentare il ricorso selvaggio, quello sì fonte di violazioni, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

DANZI *(UDC)*. Dichiara la contrarietà del Gruppo alle questioni pregiudiziale e sospensiva, nella convinzione dell'urgenza di emanare una normativa che offra una regolamentazione giuridica alle tecniche di procreazione assistita, nel rispetto dei diritti del nascituro dal momento della fecondazione al suo sviluppo. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).*

CARELLA *(Verdi-U)*. Dichiara il voto a favore delle questioni pregiudiziale e sospensiva, condividendo i rilievi di incostituzionalità sollevati soprattutto per quanto riguarda la disparità nell'accesso alle tecniche a danno delle coppie fertili portatrici di malattie genetiche. Inoltre, negando la possibilità di revocare il consenso dopo la fecondazione dell'ovulo si pone il medico in grave difficoltà dovendo procedere ad un trattamento obbligatorio. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Villone. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DEL PENNINO (Misto-PRI), è respinta la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Del Pennino e Passigli.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Il testo del disegno di legge proposto all'esame dell'Aula è inaccettabile in quanto impone una serie di divieti profondamente invasivi della vita privata dei cittadini, sottraendo le scelte relative al proprio corpo alla libertà e responsabilità personale. È facile ipotizzarne inoltre una difficile applicazione che si tradurrà in un aumento del cosiddetto turismo procreativo nonché nella creazione di aree di clandestinità, fonti di discriminazioni di tipo economico e culturale nonché di rischi per la salute in particolare delle donne. Oltre agli aspetti di incostituzionalità già rilevati, preoccupa in particolare la valenza ideologica della normativa volta ad affermare un controllo sul corpo delle donne, e quindi sulla riproduzione, facendo del concepito un soggetto autonomo portatore di diritti, svelando in tal modo il vero obiettivo perseguito dalla maggioranza: quello della revisione della legge sull'aborto. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Di Siena).*

DANIELI Paolo *(AN)*. I problemi della sterilità della coppia assumono una particolare valenza umana e scientifica, oltre che sociale in re-

lazione al pericoloso decremento demografico che si registra in tutto l'Occidente. La scienza e la tecnologia offrono a tali problemi soluzioni fino a poco tempo fa impensabili, che tuttavia pongono problemi etici, morali e giuridici cui l'Italia non ha ancora saputo far fronte con il necessario adeguamento legislativo, il che ha consentito un ricorso incontrollabile e disordinato, dagli effetti a volte abnormi, alla fecondazione assistita. Appare pertanto non più dilazionabile l'approvazione di una legge che regoli organicamente la materia ed il testo approvato dalla Camera può essere considerato la migliore mediazione allo stato conseguibile tra le diverse sensibilità morali ed etico-scientifiche espresse dalla società su un tema che investe addirittura la sacralità della vita umana. Del resto, su alcuni punti qualificanti della normativa in esame si confrontano visioni diametralmente opposte del problema; ad esempio, a proposito del divieto di ricorrere al gamete di un donatore estraneo alla coppia, i contrari intendono privilegiare il desiderio di genitorialità, il diritto di un componente della copia ad avere comunque un figlio e la libertà dell'individuo, mentre i favorevoli tendono a considerare imprescindibile la tutela del nascituro e il suo diritto ad avere una famiglia, nonché la salvaguardia della relazione biologica che è alla base del rapporto genitore-figlio. Considerazioni analoghe possono essere fatte a proposito del divieto di crioconservazione e della limitazione a tre embrioni per ogni intervento di procreazione assistita: appare infatti prioritario impedire la distruzione degli embrioni, tutelando la vita fin dal suo inizio. Il testo approvato dalla Camera sarà certamente imperfetto ma è pur sempre preferibile all'attuale caos, non più accettabile per un Paese civile. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. I progressi della ricerca genetica e lo sviluppo delle biotecnologie hanno trasformato la nascita da accadimento semplicemente naturale ad evento influenzato, quando non determinato, dalla artificialità. Il legislatore non può non tener conto della velocità con cui si rinnovano le conoscenze e le tecniche e del conseguente mutamento dei modelli e dei comportamenti etici ed ha il dovere di ricercare i punti di consenso comune e di individuare norme di cornice all'interno delle quali possano coesistere diverse etiche e stili di vita in un corretto confronto tra i diversi modelli di regolazione sociale. Il testo in esame invece scivola in una concezione etica dello Stato, ha un piglio oscurantista, introduce una sequenza di divieti a volte privi di logica e coerenza giuridica; inoltre è una normativa manifesto inapplicabile e destinata ad essere disattesa, specie da parte delle coppie facoltose che potranno permettersi il cosiddetto turismo procreativo ed è punitiva nei confronti delle donne e

sprezzante nei confronti del desiderio di maternità e di paternità. A tale proposito vanno ricordate l'esclusione dall'accesso alla fecondazione assistita per le coppie portatrici di malattie ereditarie, il divieto di crioconservazione e l'indicazione di un limite massimo di tre embrioni, tutti da trasferire al momento della fecondazione, che sottopongono il corpo della donna a ripetute stimolazioni ovariche e promuovono di fatto gravidanze multiple e un'alta percentuale di parti prematuri con aumento dei casi di decesso, di *handicap* o di aborto naturale. Tale tecnica peraltro prevarica la responsabilità del medico obbligandolo ad un trattamento sanitario che può anche non essere quello più adeguato alle caratteristiche ed alla situazione della paziente. Altro punto nodale del provvedimento è l'impossibilità di revocare il consenso dopo la fecondazione, che mette in discussione il principio ormai acquisito dell'autodeterminazione femminile, costringendo di fatto la donna ad un trattamento sanitario coatto salvo lasciarle, paradossalmente, la facoltà di abortire in seguito. Auspica che in Aula possa prodursi quel confronto reale sulle numerose incongruenze del testo che non è stato possibile in Commissione. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Baio Dossi, Boldi e Carella. Congratulazioni).*

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U).* Come sottolineato dal Comitato nazionale di bioetica, appare sempre più evidente la necessità di regolamentare le attività tecnico-scientifiche di fecondazione assistita. Il testo in esame non ha la pretesa di dirimere tutte le questioni poste da un fenomeno che ha implicazioni tanto giuridiche e scientifiche, quanto psicologiche ed etiche, ma individua, secondo scienza e coscienza, le migliori soluzioni attualmente possibili. Esso, infatti, viene incontro al bisogno delle coppie che non riescono a soddisfare il desiderio di maternità e paternità, curando tuttavia di individuare i pazienti che possono accedere alla procreazione assistita al fine di evitare il ricorso incontrollato ed immotivato di coppie che non presentino reali motivi clinici e preoccupandosi nel contempo di incentivare gli studi sulle cause e sulla possibile rimozione della sterilità e dell'infertilità. Altro aspetto innovativo della legge è l'attenzione nei confronti della vita prenatale: le ricerche scientifiche, infatti, consentono di considerare la vita umana un continuo che ha nella fase embrionale l'inizio del suo percorso naturale ed anche se il codice civile non gli attribuisce personalità giuridica, il concepito è generalmente riconosciuto portatore di interessi meritevoli di tutela. Proprio per riconoscere il diritto del concepito alla vita, alla famiglia ed alla propria identità genetica e affettiva, il disegno di legge consente l'accesso alle tecniche in oggetto esclusivamente alla coppia eterosessuale ed esclude la fecondazione eterologa che rischia di provocare, a causa della non coincidenza tra genitori biologici e genitori sociali e affettivi, una scissione nel rapporto di continuità (fondamentale per lo sviluppo psichico del nascituro) tra fecondazione, vita intrauterina e nascita. Condivisibile appare anche il divieto di crioconservare gli embrioni, mentre è da rilevare come non sia provato scientificamente che l'indicazione di tre embrioni come limite massimo da impiantare ostacoli il successo alla fecondazione artificiale, né che le in-

duzioni plurime all'ovulazione siano deleterie per la salute futura della donna. Dichiara pertanto il consenso a un provvedimento equilibrato dal punto di vista etico, scientifico e giuridico e rispettoso della laicità dello Stato. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e UDC e del senatore Salzano. Congratulazioni).*

DANZI *(UDC)*. Condivide pienamente il disegno di legge, di cui il Gruppo è stato attivo promotore, che pone fine alla confusione e alle speculazioni economiche nel settore della procreazione assistita e consente l'accesso a tali tecniche, nel rispetto della vita e dei diritti del nascituro, tra i quali rientra quello alla conoscenza della propria identità genetica. Il Gruppo ritiene infatti prevalente la tutela dei diritti del nascituro e dell'embrione, che secondo il Comitato di bioetica va trattato come una persona seppur non possa essere considerato tale. Il provvedimento non contrasta con il principio della laicità dello Stato, che non può implicare la rinuncia ai valori etici, ma che risiede nella garanzia di una pacifica convivenza pur in presenza di diverse posizioni, né può essere considerato una vittoria dei cattolici sui laici, in quanto tutti concordano sul valore della tutela della vita. Sono da respingere le critiche al provvedimento rispetto alla prevenzione delle malattie genetiche, che necessariamente richiederebbe il ricorso alla fecondazione eterologa, oltretutto sconsigliata dal Parlamento europeo, mentre è opportuno rivalutare il ricorso all'adozione. Il provvedimento riconosce il diritto alla genitorialità, ma non a qualunque costo e comunque nella convinzione che un figlio rappresenta un dono e non un oggetto da possedere. Sono inoltre da condividere le altre misure previste, in particolare il divieto di fecondazione *post mortem*, il divieto di disconoscimento della paternità in caso di ricorso alla procreazione eterologa in violazione della legge, il ragionevole ed equilibrato impianto sanzionatorio, così come il principio di precauzione previsto dall'articolo 13, che consente interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e allo sviluppo dell'embrione, nonché il divieto della crioconservazione degli stessi embrioni, che vanno considerati esseri viventi. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Salzano. Congratulazioni).*

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Il disegno di legge porta certezza normativa in un settore particolarmente delicato, tiene conto del valore pubblico della procreazione e consente la tutela di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo i nascituri che rappresentano la parte più debole. La condivisione del testo non è ideologica, ma motivata da una piena assunzione di responsabilità legislativa e dalla sua coerenza rispetto ad alcuni valori quali la tutela della persona e la genitorialità che esalta il valore costituzionale della famiglia, mentre il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie conviventi suscita gravi obiezioni rispetto alla morale cattolica. Quanto all'esclusione della procreazione eterologa, essa tutela il bambino dalla spasmodica ricerca della propria identità. L'esperienza della precedente legislatura e la necessità di una rapida approvazione della normativa consigliano di non apportare modifiche (nonostante

alcuni aspetti siano suscettibili di miglioramenti) in quanto il testo approvato dalla Camera dei deputati merita una valutazione complessivamente positiva, nell'auspicio che nella fase applicativa vengano realizzati i princìpi del personalismo comunitario. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Andreotti, Peterlini, Viviani, Salzano e Gaburro).*

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Il provvedimento è fortemente criticabile proprio nella sua ispirazione di fondo, distante da quella liberale che ha prodotto negli ultimi anni la complessiva legislazione sulla parità dei coniugi, sull'aborto, sul divorzio, sull'equiparazione giuridica delle famiglie di fatto e dei figli illegittimi, basata sulla libertà delle scelte individuali nel rispetto dei principi costituzionali; al contrario, il disegno di legge impone una visione etica univoca e si intromette pesantemente non solo sul piano delle decisioni concernenti la vita privata, ma anche su quello delle opportunità mediche e della ricerca scientifica. Pur con il dovuto rispetto della sua dignità, riconosciuta dalle convenzioni internazionali, la scelta di conferire preminenza assoluta ai diritti dell'embrione, oltre a contrastare con il riconoscimento della capacità giuridica operata dal codice civile e con la legislazione prevalente in Europa e oltre a contravvenire alle ripetute sentenze della Corte costituzionale concernenti la prevalenza del diritto alla salute della madre, contraddice l'inscindibile e fisiologica connessione della maternità con le possibilità di sopravvivenza degli embrioni stessi. Il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, prospetta problemi di costituzionalità per le disparità di trattamento basate su situazioni soggettive, per le violazioni del diritto alla salute, per l'imposizione di un unico modello di genitorialità e persino per la preventiva individuazione di pratiche mediche, compreso il divieto della crioconservazione degli embrioni o della sperimentazione a fini terapeutici sulle cellule staminali. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e delle senatrici Boldi e Bianconi. Congratulazioni).*

RONCONI *(UDC)*. Stigmatizzando la manifestazione di protesta inscenata questa mattina nell'Aula del Senato da alcune deputate femministe, sottolinea la prolungata riflessione che si è svolta in Commissione sul disegno di legge, sostenuto fortemente e con ostinazione dalla sua parte politica, che ora auspica giunga in porto per sottrarre le pratiche della fecondazione assistita agli interessi speculativi. Pur riconoscendo la perfettibilità del testo, l'UDC respinge le motivazioni pseudoscientifiche che, come nella passata legislatura, tendono solo ad un rinvio senza limiti della sua approvazione. D'altra parte, l'urgenza di un intervento legislativo è divenuta palese per bloccare l'inaccettabile compresenza di una pluralità di soggetti nella funzione genitoriale, che comprende i donatori e i recettori, nonché la possibilità di gestazione del bambino da parte di una terza donna. È giunto il momento di esprimere con chiarezza una nuova sensibilità rispetto alla dignità e alla tutela degli embrioni, che rende obsoleta una parte della legge n. 194 del 1978 e impone la ridefinizione dei diritti del nascituro. Sono poi infondate le accuse di indisponibilità del mondo

cattolico al riconoscimento di valori etici diversi, come dimostra l'equiparazione contenuta nel disegno di legge delle coppie eterosessuali di fatto alle coppie regolarmente sposate. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, dispone l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani con la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 239, recante disposizioni urgenti per la messa in sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

Dà quindi annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 25 settembre.

La seduta termina alle ore 19,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31).*

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Azzollini, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Collino, Cursi, D'Alì, D'Ambrosio, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Marano, Mugnai, Nocco, Piccioni, Saporito, Schifani, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zorzoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, De Zulueta, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Pellicini, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Marino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Cicolani, Donati, Grillo, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino e Pessina, per sopralluogo nell'ambito di una indagine conoscitiva della 8ª Commissione permanente; Balboni, Franco Paolo, Girfatti, Pedrizzi e Turci, per sopralluogo nell'ambito di una indagine conoscitiva della 6ª Commissione permanente; Centaro, Cirami, Curto, Gentile, Maritati e Peruzzotti, per attività della Commissione antimafia; Coviello, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, Morselli e Pianetta, per la 58a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; Giaretta, per la partecipazione ad un convegno internazionale; Chiusoli, per un convegno sui problemi del fabbisogno di energia eletttrica; Danieli Franco, Giovanelli e Mulas, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro)*

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 1514, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro, e nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il senatore Tredese ha svolto la relazione orale e il senatore Del Pennino, relatore di minoranza, ha integrato la relazione scritta.

Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, il senatore Tonini, relatore di minoranza. Ne ha facoltà.

TONINI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che un intervento legislativo in materia di procreazione assistita sia necessario ed urgente in Italia è convinzione largamente diffusa non solo in quest'Aula ma, più generalmente nel Paese, nella società italiana. E largamente condivisa è la preoccupazione che un importante esponente della cultura europea, Jürgen Habermas, ha espresso in un libro che ha fatto discutere nei mesi scorsi, cioè la preoccupazione per quello che egli ha definito «lo scivolamento in una genetica liberale», vale a dire una genetica regolata dalla legge della domanda e dell'offerta.

Su un tema così importante e per molti versi decisivo per la qualità della nostra convivenza umana, come è quello dell'ingegneria genetica, è indispensabile che la politica eserciti la sua funzione normativa e che una questione così rilevante non venga lasciata alla casuale dinamica del rapporto tra domanda e offerta sul mercato o anche alla casuale interazione tra la ricerca scientifica e gli interessi prevalenti sul mercato.

Quindi sulla necessità di un intervento legislativo e sulla esigenza che per quest'ultimo la politica sia attore importante di assunzione di responsabilità per la costruzione del futuro su un tema così delicato vi è un consenso largo e diffuso.

Tuttavia, perché questo intervento legislativo sia utile, cioè perché produca un risultato di avanzamento collettivo della coscienza civile nel nostro Paese su un tema come questo, è necessario tenere conto di tre cri-

teri che sono condizioni essenziali per fare una buona legge su questa materia.

Il primo criterio è che dobbiamo tenere conto che nel Paese su questi temi c'è un pluralismo etico. Questo è un dato: il nostro è un Paese pluralista, e del resto tutte le società occidentali registrano la presenza di visioni diverse sulle questioni nodali che riguardano la procreazione assistita.

Il pluralismo etico non solo è un dato di fatto ma è un valore e non va confuso con il relativismo. Il pluralismo etico è un valore proprio in quanto afferma che ci sono posizioni diverse che possono dialogare fra loro e trovare un punto di convergenza intorno alla soluzione dei problemi della società.

Il secondo criterio essenziale è che bisogna tenere conto di un più ampio contesto sovranazionale. Sarebbe velleitaria una decisione che isolasse un Paese dal più generale contesto internazionale.

I temi che hanno a che fare con la bioetica e con l'ingegneria genetica, possono essere affrontati in maniera seria e realistica solo se ciò avviene in una prospettiva di apertura di carattere internazionale, almeno a livello europeo. Una legislazione che fosse in contrasto o in contraddizione con l'indirizzo prevalente a livello europeo si condannerebbe all'isolamento e dunque alla sterilità.

Il terzo criterio fondamentale è che una legge in questa materia deve essere coerente con il nostro ordinamento giuridico, ed in questo inserirsi armonicamente innanzitutto, ovviamente, rispetto alla Costituzione, ai suoi princìpi e alle sue norme, ma deve anche incastrarsi positivamente con altre leggi e norme che regolano materie affini, a cominciare, ad esempio, dalla legge n. 194 del 1978 che ha disciplinato l'aborto nel nostro Paese.

Una legge che non fosse armonicamente inserita all'interno di un ordinamento giuridico più complesso sarebbe anch'essa condannata a dare luogo a contenzioso, a difficoltà interpretative, a vere e proprie aporie nella sua interpretazione fino a diventare una legge inutile, inapplicabile e quindi dannosa per la società.

La domanda che dobbiamo porci a me sembra sia la seguente: il testo che è stato approvato alla Camera dei deputati e che è stato trasmesso al nostro esame risponde a questi tre criteri e può dare una risposta positiva all'esigenza di legiferare in modo efficace in questa materia o è un testo che non assolve questi criteri e quindi va corretto e emendato?

La risposta che insieme ad altri colleghi propongo all'attenzione, in quello spirito di dialogo e di confronto al di fuori degli schieramenti che ha contraddistinto, almeno in una fase, il confronto in Commissione, è la seguente: se consideriamo il testo della Camera quale base di un confronto possibile, la risposta può essere positiva, se invece lo consideriamo un punto di arrivo la risposta non può che essere negativa.

Il testo pervenutoci dalla Camera è pieno di lacune, di difficoltà, di contraddizioni e di illogicità, che vanno affrontate e risolte nell'intento di dotare il nostro Paese di una buona legge per affrontare questa delicata materia.

Si potrebbe discutere circa il perché delle difficoltà e delle lacune del testo confezionato dalla Camera, ma il ragionamento ci porterebbe lontano. Mi limiterò quindi ad una osservazione di metodo: non è vero che il disegno di legge al nostro esame è figlio di una determinata visione contro altre concezioni; esso è piuttosto figlio di un tentativo di mediazione e di compromesso malfatto tra posizioni diverse, che ha prodotto un risultato deludente.

Il carattere di mediazione e di compromesso del testo emerge in particolare all'articolo 14, comma 1. Questa norma, che ci fa capire lo sforzo fatto alla Camera, nonché la qualità deludente del risultato di questo sforzo, recita letteralmente: «è vietata la crioconservazione e la soppressione degli embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

Si comprende chiaramente che questa è una tipica norma di compromesso: l'embrione frutto della procreazione medicalmente assistita non può essere soppresso e neppure congelato in nome dei diritti di cui si parla all'articolo 1, per cui l'embrione diventa soggetto di diritti, fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 194, cioè senza modificare l'attuale statuto dell'embrione nel momento in cui si trova nell'utero materno diventando feto. La prima parte del periodo si fonda sul principio per cui l'embrione è una persona; la seconda parte del periodo nega questo dato.

Tale giustapposizione di visioni opposte produce difficoltà interpretative infinite. Ci troviamo nella paradossale situazione per cui nell'ordinamento giuridico italiano l'embrione in uno stadio precedente a quello dell'impianto nell'utero materno è più tutelato del feto. Questa, signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non è né una visione cattolica né una visione laica, né di destra né di sinistra: è qualcosa di paradossale.

Come si può pensare che alla fonte di un ordinamento giuridico vi sia un principio così paradossale e contrario al buon senso come quello secondo il quale la tutela dell'embrione decresce con lo sviluppo dell'embrione stesso? Naturalmente ci si può dividere tra sostenitori della personalità giuridica dell'embrione dal momento del concepimento e coloro i quali ritengono che sia possibile sostenere e fondare la personalità giuridica soltanto da un momento successivo, ma è privo di logica affermare una personalità giuridica che comincia all'atto del concepimento, che si interrompe e poi riprende.

È un assunto inspiegabile dal punto di vista del principio. Ecco perché trattandosi di un compromesso fatto male, e cioè nato non dal tentativo di convergenza fra posizioni diverse, bensì dalla giustapposizione tra visioni opposte, non può che portare che a infinite contraddizioni.

Passo ora ad illustrare rapidamente alcune delle più macroscopiche contraddizioni che il testo in esame presenta, con lo spirito di valutare ed affrontare insieme ai colleghi lo sforzo e il tentativo per ridurle, e per verificare se in questa Aula del Senato sia possibile individuare una soluzione più ragionevole.

Esporrò ora cinque di quelli che mi appaiono i principali punti critici del provvedimento in esame.

Il primo: il presente disegno di legge vieta il ricorso alla procreazione medicalmente assistita per la prevenzione della trasmissione delle malattie genetiche. Sappiamo che in Italia è diffusa una malattia – nello specifico mi riferisco alla talassemia, che è una patologia grave – che si trasmette per via genetica. Ora, di fronte ad un concepito, portatore sano o malato di talassemia – nel caso di due coniugi portatori sani esiste un 25 per cento di rischio di generare un figlio malato di talassemia – due sono le opzioni etiche tra cui la coppia che si trova in queste condizioni può scegliere: quella di accogliere questa vita oppure quella di sopprimerla attraverso l'aborto terapeutico.

Il nostro ordinamento giuridico, al di là delle valutazioni etiche di ciascuno, consente l'aborto terapeutico, e quindi permette di sopprimere il feto affetto da talassemia attraverso, appunto, l'aborto terapeutico. Negli anni si è sviluppata una tecnica diversa che consente di evitare l'aborto mediante la diagnosi preimpianto e quindi la selezione embrionaria dell'embrione sano.

Naturalmente questa rappresenta una pratica controversa dal punto di vista etico, giacché è del tutto evidente che la selezione embrionaria comporta la soppressione di embrioni, aspetto che naturalmente ha controindicazioni di tipo etico. Tuttavia, mi domando: è ragionevole prevedere nell'ambito di un provvedimento, che ciò continui ad essere possibile (e non può che essere così, visto che il testo in esame, all'articolo 14, prevede che resta fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978), mentre viene proibita la soppressione dell'embrione *in vitro* ed inibito lo sviluppo della tecnica della selezione embrionaria, quindi della prevenzione delle malattie genetiche, attraverso quel tipo di procedimento?

Torniamo al punto di cui sopra. È logico tutelare di più l'embrione in provetta del feto in utero materno? È logico giuridicamente e filosoficamente? Io dico di no. A me sembra che sia una forzatura sbagliata.

Seconda contraddizione: mi riferisco al problema del consenso della donna. Il testo in esame impedisce alla donna di revocare il consenso alla fecondazione dell'ovulo, e quindi al concepimento dell'embrione, dopo la formazione dell'embrione stesso e prima dell'impianto in utero.

Immaginiamo allora, nel caso della trasmissione delle malattie genetiche, l'esempio di una coppia sterile che decide di usare la tecnica di procreazione medicalmente assistita, come questa legge consente, chiede la diagnosi preimpianto e scopre una malformazione grave o una tara genetica dell'embrione: a quel punto si trova nella situazione di non poter revocare il consenso all'*iter* del procedimento di procreazione assistita, e quindi, in astratto, dovrebbe accettare l'impianto in utero, salvo poi ricorrere all'aborto terapeutico.

Ora, mi domando che idea dell'etica proponiamo con una legge del genere, che senso ha un procedimento così contorto, oltre alle difficoltà di tipo giuridico, di cui ha parlato anche stamattina il senatore Del Pennino? Che cosa deve fare un medico di fronte alla donna che non se la

senta più di portare avanti il percorso di procreazione assistita perché ha scoperto, ad esempio (ma questo può anche non essere l'unico caso), che l'embrione è affetto da tare di tipo genetico?

Terzo tema, terza contraddizione: la legge impone uno ed un solo procedimento tecnico nella fecondazione assistita: la fecondazione di un numero massimo di embrioni, che non può essere superiore a tre, l'impianto obbligatorio di tutti e tre gli embrioni, il divieto assoluto di congelamento e di conservazione.

Questa è una tecnica che la comunità scientifica, i medici definiscono come malasanità, una «*malpractice*», per dirla in inglese. Noi prevediamo per legge di imporre un procedimento che, in assenza di legge, potrebbe portare a denunce all'autorità giudiziaria, appunto, per malasanità. Mi domando se questo sia un comportamento ragionevole.

Nelle audizioni che abbiamo a lungo seguito in Commissione sanità c'è stato un giudizio pressoché unanime dei medici e degli operatori sanitari che abbiamo ascoltato, i quali ci hanno invitato a cambiare questa norma.

Il quarto punto è il divieto assoluto di ricorso alla procreazione assistita di tipo eterologo. Ora, questo divieto assoluto è contraddittorio con una pratica diffusa a livello europeo, e pone quindi l'Italia in una contraddizione forte con l'indirizzo europeo. Mi domando se non dobbiamo cercare insieme una soluzione più equilibrata, così come mi domando se non dobbiamo cercare insieme una soluzione più equilibrata per la questione della sperimentazione sugli embrioni non vitali.

Quindi, d'accordo tutti nel divieto di produzione di embrioni per la sperimentazione, ci si domanda se non sia ragionevole un utilizzo controllato e governato degli embrioni per la sperimentazione, degli embrioni non vitali o degli embrioni comunque destinati alla soppressione.

Concludo, signor Presidente, con qualche accenno sul metodo. Io credo che sia opportuno e necessario (evitando anche sceneggiate come quelle a cui abbiamo assistito stamattina, che francamente sarebbe bene non aspettarsi dai colleghi della Camera), che in quest'Aula dessimo tutti prova di capacità di ascolto reciproco e di ricerca convergente di soluzioni condivise.

Per parte nostra questa disponibilità c'è ed è piena; ma si dice che dobbiamo approvare la legge così com'è, blindata, come si dice in gergo parlamentare, perché altrimenti si perde troppo tempo. Faccio rispettosamente osservare ai colleghi che è passato più di un anno da quando questo testo ci è pervenuto dalla Camera dei deputati; se questo anno lo avessimo utilizzato, anziché blindare il testo, per correggerlo insieme, l'Italia avrebbe già avuto una legge sulla procreazione assistita migliore di questa, anche perché condivisa dal Paese.

E allora, mi domando se non possiamo recuperare il tempo perduto facendo un buon lavoro in queste ore, in queste giornate, facendo nostra la celebre frase di un maestro del riformismo, Filippo Turati, che giustamente diceva che a volte la via lunga è la più veloce. *(Applausi dai*

Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e dei senatori Del Pennino e Boldi. Congratulazioni).

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei proporre una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Con questo disegno di legge ci troviamo oggi su un terreno delicatissimo (come è stato chiaramente percepito nel lungo, ampio e tormentato dibattito che ha preceduto questa seduta ed anche nell'avvio dei nostri lavori oggi), un terreno sul quale il bilanciamento tra interessi diversi, alcuni dei quali di specifico rilievo costituzionale, è sempre complesso e difficile. L'appunto in generale che noi facciamo a questa legge è che tale bilanciamento non sia stato operato in modo efficace. È una legge che, direi, risente troppo della ideologia, una legge che non cerca la buona regola ma cerca il manifesto, mentre al contrario in questa materia il legislatore dovrebbe entrare in punta di piedi.

La scelta ottimale sarebbe quella di un legislatore minimo, che non cercasse di occupare tutto lo spazio suscettibile di regolazione, ma lasciasse il più ampio ambito a sedi diverse, alle sedi in cui si formano le regole dettate dalla deontologia professionale, le sedi in cui si incontrano filoni culturali e di pensiero diversi, come i comitati di bioetica, le sedi in cui si formano le *best practice* sanitarie: su quelle il legislatore dovrebbe, come dicevo, entrare in punta di piedi, con rispetto.

Ciò non accade, questo equilibrio non c'è e ciò si traduce anche in violazione di precetti costituzionali, come è stato chiarito già nelle relazioni di minoranza, devo dire eccellenti, dei colleghi Del Pennino e Tonini. Ricordo, in particolare, gli argomenti del collega Del Pennino sulla libertà di ricerca e quelle ora svolte dal collega Tonini sulle contraddizioni intrinseche alla legge, che diventano motivo di irrazionalità della disciplina e quindi di incostituzionalità.

Nella presentazione in sede formale della questione pregiudiziale di costituzionalità, voglio cogliere e sottolineare solo alcuni punti che mi sembrano emblematici; la scelta di questi punti la faccio tenendo conto anche del fatto che questa legge tocca le diverse sensibilità di ognuno di noi. Si tratta quindi di una scelta che guarda a quello che mi sembra oggettivamente e indiscutibilmente un terreno di incostituzionalità di questa legge, pertanto un terreno che spero non ci veda divisi nel sostenere la pregiudiziale di costituzionalità.

Richiamo in primo luogo (e ripeterò con ciò anche argomenti che si sono già sentiti), per esempio, l'articolo 4 della legge, laddove il legislatore fa una scelta di tecnica, di metodica e di intervento, laddove si prescrive che alla procreazione medicalmente assistita si perviene «solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione» e che tale ricorso «è comunque circoscritto ai

casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché (...)», eccetera.

La scelta della fecondazione medicalmente assistita non è quindi, nella specie, la scelta opportuna secondo la valutazione medica, ma è quella che si fa quando tutte le altre non sono possibili, anche se la valutazione dell'opportunità dovesse consigliare la prima. Questo appunto richiama sul legislatore una valutazione *ex ante*, che ovviamente incide sulla valutazione nella specie da parte del tecnico, di colui che può valutare da vicino (e considerate tutte le circostanze) la scelta che sarebbe opportuna.

Questo non è solo un pessimo modo di legiferare ma è anche un modo di legiferare che incide sul diritto alla salute, perché si sceglie una via che non è ottimale, per il solo fatto che è determinata pregiudizialmente, *ex ante*, riguardo alla tutela di un bene che, con ogni evidenza e con assoluto rigore, è tutelato dalla Costituzione.

Allo stesso modo, e anche questo è già stato richiamato, è evidente l'incostituzionalità dell'articolo 6, laddove si costruisce il meccanismo del consenso e della sua revoca, per cui si determina, in base alla formula così come si evince da una lettura pacata e non controvertibile del dettato legislativo, la possibilità che alla donna si imponga un trattamento sanitario.

Questo può chiaramente accadere in base all'attuale formulazione del testo. La donna, ancorché non consenziente, può essere assoggettata ad un trattamento sanitario obbligatorio, che è vero che l'articolo 32 della Costituzione consente in base alla legge, ma ciò non significa che in base alla legge si possa consentire qualsivoglia trattamento secondo un giudizio che non corrisponde a criteri di razionalità, come certamente avviene in questo caso.

Perché si fa questo? Perché ovviamente c'è, come dicevo, un pregiudizio ideologico: non si vuole riconoscere che in questo caso è del tutto fittizia la paritaria considerazione della revoca dall'una o dall'altra parte: è chiaro che la donna nella situazione data non è in una condizione uguale a quella dell'altra parte e che ad essa deve riconoscersi una posizione differenziata, anzitutto quella del diritto al proprio corpo. Non è quindi possibile costruire un meccanismo di revoca prioritaria come può essere quello di impedire l'esercizio di quel diritto alla donna, imponendole un trattamento al quale essa non consente. In questo caso si tratta di una palese violazione del dettato costituzionale.

Come anche, e mi avvio alla conclusione con questa considerazione (perché voglio cogliere, come dicevo, solo alcuni punti emblematici guardando invece agli aspetti che mi pare non dovrebbero trovare tra noi alcuna divisione), vorrei citare l'articolo 5, laddove si fa richiamo alle coppie di sesso diverso coniugate o conviventi, cioè alle coppie di fatto.

Vedete, in questo contesto possiamo avere un funzionamento di quella norma che la rende discriminatoria; forse chi l'ha scritta non se ne è reso conto o forse ha voluto che fosse così.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che ci siano due coniugi di cui uno vive in Italia e l'altro in Australia per motivi di lavoro, cioè un italiano residente all'estero, situazione che può verificarsi. Questa coppia può accedere alla fecondazione medicalmente assistita.

Supponiamo che la stessa situazione, *coeteris paribus*, si abbia per una coppia di fatto; questa seconda coppia non può accedere alla fecondazione medicalmente assistita. Qual è l'interesse specifico che si vuole tutelare con questo diverso trattamento? Non sembra di rilevarne alcuno. Perché non consentire il trattamento e invece dare rilievo ad una condizione personale e quindi, come tale, ad uno di quegli elementi che l'articolo 3 della Costituzione esclude possano essere assunti a base di una disciplina diversa? Anche qui c'è evidentemente un pregiudizio ideologico nei confronti delle coppie di fatto che si nasconde dietro ad una norma apparentemente formulata per favorirle.

In conclusione, Presidente, non riteniamo – e questi sono stati solo tre rapidissimi esempi che si aggiungono alle tante considerazioni svolte dai colleghi Del Pennino e Tonini, che ringrazio ancora e che faccio mie – che questa legge abbia raggiunto un equilibrio adeguato in una materia certo difficile, ma nella quale una considerazione diversa e più attenta avrebbe consentito non solo un migliore risultato legislativo ma soprattutto una conformità alla Costituzione, che invece, con ogni evidenza, non c'è. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

* DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, la questione sospensiva che ho presentato chiede che il provvedimento sia rinviato in Commissione per il riesame di quegli aspetti che rappresentano le più macroscopiche violazioni di disposizioni costituzionali o contengono degli elementi che, *prima facie*, appaiono del tutto illogici.

Ho proposto una sospensiva e non una pregiudiziale che impedisse il passaggio agli articoli per sottolineare come non vi è nessuna volontà dilatoria, come non vi è, cioè, nessun desiderio di non giungere ad una conclusione legislativa su questo tema, ma come invece sia necessaria una riflessione per arrivare all'elaborazione di un testo che abbia una sua coerenza e una sua dignità legislativa.

Illustro quindi brevemente le ragioni che sostanziano la mia richiesta non soffermandomi... *(Brusìo in Aula).*

Signor Presidente, le chiederei se fosse possibile un po' di tranquillità.

PRESIDENTE. Colleghi scusate, il tema è particolarmente delicato e anche, come si dice, giustamente trasversale, per cui credo che mai come in questa circostanza sia interesse di tutti noi poter ascoltare i diversi argomenti.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Grazie, Presidente.

Tralascerò dunque alcuni argomenti che ho illustrato con maggiore precisione ed ampiezza nella relazione di minoranza questa mattina e mi soffermerò su tre punti che pongo alla base della richiesta di sospensiva e che invece non ho avuto modo di chiarire, come avrei desiderato, dati i tempi che mi sono stati assegnati per la relazione di minoranza.

In particolare, l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 4, escludendo l'accesso alle terapie di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche o cromosomiche trasmissibili al concepito, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione in quanto si impedisce l'accesso ad un trattamento sanitario ad una categoria di cittadini in base ad una condizione personale, cioè lo stato di fertilità.

Si tratta di una scelta assolutamente illogica oltre che incostituzionale. Come è stato evidenziato nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione sanità di questo ramo del Parlamento e come ricordava poc'anzi anche il collega Tonini, vi è un elevato grado di probabilità che alcune malattie, tutt'altro che rare, come la fibrosi cistica, la talassemia, la malattia di Duchene siano trasmesse da genitori portatori sani al concepito.

Le patologie genetiche sono sempre in continuo aumento e rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità dell'età infantile. Enormi sono le tragedie familiari e le ripercussioni sociali ed economiche dei neonati affetti da malattie genetiche, che devono essere sottoposti a continue e costosissime terapie intensive neonatali e pediatriche, che in molti casi si protraggono fino all'età adulta.

Fino ad alcuni anni fa, prevenzione significava quasi esclusivamente diagnosi prenatale invasiva, in gravidanza, eseguita dopo la decima settimana di gestazione con villocentesi e alla sedicesima settimana con l'amniocentesi. Pur essendo entrambe tecniche affidabili con basso rischio di aborto, non veniva però eliminato l'aborto terapeutico in caso di feto malato, anzi, queste diagnosi erano prodromiche all'aborto terapeutico in quella eventualità. E l'aborto terapeutico risulta, nella quasi totalità delle coppie che si sottopone a diagnosi prenatale, l'unica prevenzione delle patologie genetiche.

Recentemente, proprio attraverso la diagnosi genetica preimpianto, con l'utilizzazione della metodica FIVET, è possibile individuare degli embrioni non affetti prima dell'inizio della gravidanza e offre la possibilità alle coppie ad alto rischio di trasmissione di malattie genetiche di affrontarla senza dover ricorrere all'aborto terapeutico con una diagnosi prenatale e invasiva che accerti il feto malato.

Con il provvedimento in esame togliamo questa possibilità alle coppie portatrici di malattie trasmissibili e di fatto le obblighiamo, nel caso di accertamento di una malattia trasmessa al feto da parte dei genitori, a ricorrere all'aborto.

Dunque, si intende garantire una tutela dell'embrione superiore a quella che viene garantita al feto, vale a dire all'embrione già impiantato nell'utero della madre, proprio perché si vuole fare una affermazione di

principio, che poi non si ha il coraggio di portare alle estreme conseguenze, perché questa stessa legge prevede che rimangono ferme le disposizione della legge n. 194.

Ecco quindi l'illogicità di questa disposizione, che non solo viola una norma costituzionale per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 3 e 32, ma di fatto è contraddittoria in sé, perché non tutela nemmeno quei diritti del concepito per cui in teoria essa è creata.

Ma vi è un'altra norma, quella che vieta la revoca del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo da parte della coppia, che rappresenta una violazione dell'articolo 32 della Costituzione. È infatti chiaro che se noi dobbiamo interpretare questo divieto come l'indicazione generica di un trattamento sanitario, senza la specificazione del trattamento sanitario stesso, incorriamo nella violazione del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione che prevede che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge.

Se invece si considera che questa disposizione indica un trattamento sanitario obbligatorio (vale a dire il trasferimento in utero dell'ovulo fecondato, cioè dell'embrione), allora ricadiamo nella violazione del comma 3 dell'articolo 32 della Costituzione, il quale stabilisce che la legge non può in alcun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E una norma che disponga la maternità contro la volontà della donna deve essere considerata necessariamente contraria alla dignità della persona umana, così come specificato in varie convenzioni internazionali, in particolare nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e nella recente risoluzione n. 2128 del 2001 del Parlamento europeo.

Signor Presidente, ho ancora qualche minuto a disposizione?

PRESIDENTE. Ha ancora a disposizione poco più di un minuto, senatore Del Pennino.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Tralascio allora un'ultima questione che mi riservo di affrontare poi, in sede di illustrazione degli emendamenti, perché vorrei concludere richiamando all'attenzione dei colleghi su una dichiarazione che è stata fatta nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione sanità del Senato su questa legge da uno dei principali esperti internazionali che è stato audito, il professor Paul Devroey, ordinario di ginecologia e ostetricia, e direttore clinico del centro di riproduzione umana dell'Università di Bruxelles, nonché membro del Comitato nazionale belga di bioetica. Egli ha dichiarato... *(Brusìo in Aula).*

Pregherei i colleghi di voler ascoltare quanto sto per riportare, perché mi sembra di grande interesse. *(Richiami del Presidente).*

Come dicevo, egli ha dichiarato «questa proposta di legge è contraria a tutti i dati internazionali pubblicati sulle tecniche di riproduzione assistita.

Se questa legge sarà approvata, molte coppie italiane, per essere trattate, si sposteranno in Spagna o in Belgio. Questa legge punisce il 15 per

cento delle coppie italiane sterili, atto non sociale poiché le persone benestanti possono permettersi di usufruire del turismo medico.

Questa legge proibisce di analizzare e giudicare la normalità cromosomica di un embrione. Il 50 per cento di tutti gli embrioni della specie umana sono anormali. Questa legge forza i medici italiani a trasferire embrioni che non avrebbero mai impiantato, dando luogo a episodi di malasanità. Io spero che verranno tenute presenti le conoscenze razionali e scientifiche, altrimenti tutti i progressi in Italia si fermeranno, le coppie ricche andranno in Spagna e il mondo accademico ed intellettuale esterno percepirà l'Italia come un Paese completamente in ritardo».

È questa una testimonianza autorevole che credo debba indurre l'Aula a rinviare il provvedimento in Commissione per una riflessione e una correzione del testo che ci è stato trasmesso. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sarebbe un errore se questo dibattito vedesse nel suo corso una divisione per Gruppi piuttosto che una presa di posizione individuale dei singoli senatori.

La discussione odierna solleva fondamentali questioni giuridiche ma anche etiche, di coscienza. Mi auguro, quindi, che vi sarà da parte di ognuno il massimo di libertà di espressione e, nel caso siano avanzate richieste di votazione segreta, auspico che la Presidenza mantenga un atteggiamento di totale concessione a tale tipo di scrutinio.

Un secondo aspetto che mi colpisce e sul quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula è che il testo licenziato dalla Commissione dopo mesi e mesi di dibattito è identico a quello trasmesso dalla Camera dei deputati. La Commissione ha quindi optato per una blindatura del provvedimento, al fine di evitare qualsiasi variazione del testo.

Questo mi sembra inaccettabile se riferito a provvedimenti che sollevano questioni di coscienza e ritengo difficile pensare che i senatori possano rimettere la propria coscienza alla valutazione dei deputati. Su un disegno di legge che suscita questioni etiche si è finiti con l'esprimere una valutazione legata più ai tempi e ai modi dell'*iter* legislativo che alle fondamentali problematiche che un simile provvedimento solleva.

Pertanto, mi sembra non sia il caso di sotterrare *ante litteram* il bicameralismo, colleghi senatori. Esiste ancora ed usiamolo fino in fondo per riesaminare approfonditamente il testo al nostro esame.

Il Capo III del provvedimento formalmente fa riferimento al nascituro ma, in realtà, l'intero disegno di legge sembra più attento ai diritti del concepito. Nella nostra tradizione giuridica, nel nostro ordinamento, si fa riferimento ai diritti del nascituro e non del concepito. Si parla di nascituro quando è avviata una sequenza di vita. Non dobbiamo quindi par-

lare di concepito in questo testo, anche se non lo si identifica come tale, quando vi è solo una possibilità di vita non ancora avviata a compimento, cioè quando si è di fronte ad un embrione al di fuori del grembo materno, non impiantato.

Si è voluta creare nel disegno di legge in esame un'artificiosa contrapposizione tra i diritti del nascituro ad una famiglia, o meglio, in questo caso del concepito – ripeto, si tratta di diritti che il nostro ordinamento non conosceva perché esso contempla i diritti del nascituro e non del concepito – e il diritto dell'individuo o della famiglia ad avere dei figli. Preciso che per famiglia intendo tranquillamente una coppia eterosessuale, unita in matrimonio o convivente.

Il diritto del nascituro ad avere una famiglia non è il diritto a vivere con i suoi genitori biologici (questo è assolutamente estraneo a qualsiasi ordinamento), ma è il diritto ad avere due genitori, non necessariamente biologici. Se questo fosse dovremmo schierarci addirittura contro le adozioni e non si dica che l'adozione risponde solo ad un problema sociale di trovare una famiglia a bambini abbandonati dai genitori biologici: se fosse così, dovremmo come minimo rivedere tutte le nostre norme sull'adozione.

Signor Presidente, colleghi, io affermo che non va costruita questa artificiosa contrapposizione, che entrambi i diritti, quello del nascituro ad avere dei genitori e quello dei genitori ad avere un figlio, sono diritti di pari grado che non vanno sacrificati. Questa norma invece li sacrifica, perché inibisce il diritto di una donna ad avere un figlio tramite inseminazione eterologa anche laddove il marito o compagno sia consenziente.

Sottolineo che questa norma contrasta quindi con gli sviluppi del comune sentire delle società europee, con le prassi mediche – come veniva ora ricordato – ormai vigenti in Europa. Contrasta con lo sviluppo scientifico che la nostra Costituzione, all'articolo 9, si impegna a promuovere; contrasta comunque con i comportamenti sociali prevalenti in Europa e porterebbe a quel turismo medico solo per abbienti che ricordava poco fa il senatore Del Pennino.

La normativa proposta non trova quindi fondamento nei precedenti del nostro ordinamento, non trova fondamento nei comportamenti sociali, è priva di una continuità giuridica e di una legittimazione sociale e quindi può essere considerata solo espressione di una scelta etico-religiosa. Queste scelte sono rispettabilissime, ognuno di noi le può compiere; ma se è così – e mi sembra difficile negare che questo sia il caso – allora la questione per il legislatore assume una decisa rilevanza costituzionale.

Vi pongo una domanda retorica: il nostro è uno Stato che pone tra i suoi fini la difesa e la promozione di specifici valori etico-religiosi? È una domanda retorica, perché tutti sappiamo che il nostro non è uno Stato etico, non è uno Stato confessionale, bensì uno Stato laico; lo affermano con una chiarezza esemplare ripetuti articoli della Costituzione: il 3, l'8, il 19, il 20 e perfino lo stesso articolo 7.

È tale in quanto vi è la necessità di ribadire che Stato e Chiesa sono ordinamenti diversi e sovrani e quindi questa normativa, che trova fonda-

menti in scelte di natura etico-religiosa, contrasta con numerosi articoli della Costituzione (ma questa è già la pregiudiziale).

Ci stiamo muovendo in violazione di fondamentali princìpi costituzionali e bene ha fatto il senatore Villone a sollevare la relativa questione. Ma vi è di più: vi sono molti aspetti, anche di sostanza, che consigliano un riesame in Commissione e la sospensione della trattazione in Aula del provvedimento in oggetto. Sarebbe opportuno, forse, che il riesame si svolgesse presso le Commissioni congiunte sanità e affari costituzionali per la natura ampia dei problemi che sono stati sollevati.

Vi pongo un'altra domanda retorica, colleghi: a cosa servono le audizioni se poi non se ne tiene minimamente conto nell'orientare il nostro giudizio? Ad esclusione di una o due eccezioni (ricordo quella dell'onorevole Casini e dell'organizzazione da lui presieduta), gli auditi, sia coloro che provenivano dal mondo giuridico, sia coloro che provenivano dal mondo scientifico, si sono pronunciati tutti unanimemente in senso critico.

Signor Presidente, mi scusi, vorrei sapere quanto tempo ho a disposizione, perché potrei continuare nella mia illustrazione o giungere ad una conclusione.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, restano a sua disposizione poco più di due minuti.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, la ringrazio.

Si è affermato che la legge introduce un modello di diritto penale non ispirato e in contrasto con il principio della laicità dello Stato perché incrimina fatti privi di dannosità sociale e si è aggiunto che questo testo è incoerente con i princìpi generali dell'ordinamento. Sto citando dalle audizioni che si sono svolte. È perfino incompatibile con i princìpi dell'ordinamento sanitario, mostrandosi fortemente invasivo rispetto alle libertà individuali.

Altri hanno sostenuto che è uno strumento legislativo invasivo, viziato di incostituzionalità e discriminatorio; che la sequenza esistenziale necessita, per proseguire un suo svolgimento, di essere accolta in un corpo di donna: parliamo, allora, di nascituro e non di concepito e non dovremmo perciò fare riferimento a quegli embrioni che sono al di fuori del processo di sequenza vitale.

Lo stesso parere del Comitato nazionale di bioetica, che non può essere considerato di parte, indica come ottimale la realizzazione della procreazione in una famiglia stabile, ma precisa che non necessariamente questa indicazione deve trovare espressione normativa; rimane un auspicio di natura etica, non normativa.

Ho menzionato i giuristi; se ora citassi i medici e gli scienziati, arriveremmo a conclusioni ancora più forti, perché richiamate e fondate sulla necessità del progresso scientifico e sulla libertà della scienza.

Mi appello alla dignità del Senato e di ciascuno di noi individualmente: vogliamo mantenere blindato un testo che viene rifiutato in sede di audizioni quasi universalmente, un testo che contrasta con i comporta-

menti prevalenti nelle società europee, che nega lo sviluppo scientifico, che impedisce interventi terapeutici che limitino l'insorgere di gravi malattie invalidanti di origine genetica, che produrrà un considerevole contenzioso costituzionale, che favorirà i soli abbienti, i quali potranno eludere la legge andando all'estero?

Insomma, l'Italia verrebbe a trovarsi ancora una volta tra i Paesi scientificamente più arretrati, tra i Paesi che non si richiamano ai valori laici e tolleranti delle liberaldemocrazie, tra i Paesi che, in un'epoca di sorgenti fondamentalismi, optano per una normativa che può essere giustificata solo sulla base di una rispettabilissima scelta etico-religiosa, ma non è la scelta che hanno fatto i nostri padri costituenti. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale e sulle questioni sospensive può intervenire non più di un oratore per Gruppo per non di più di dieci minuti.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, intendo svolgere una breve dichiarazione di voto a sostegno sia della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal senatore Villone sia delle questioni sospensive presentate da altri colleghi.

In poche occasioni come nelle audizioni svolte per un intero anno sulla procreazione medicalmente assistita è stato registrato un pronunciamento così ampio, dalle organizzazioni mediche alle associazioni delle donne, nel denunciare i rischi e gli aspetti di palese incostituzionalità della normativa in esame.

Tali aspetti sono stati ben riassunti in precedenti interventi; in particolare il collega Del Pennino ha fornito, anche nella relazione scritta, le motivazioni del contrasto con la Costituzione del disegno di legge al nostro esame e valutazioni di incostituzionalità sono state espresse anche dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà.

Mi limiterò quindi a ricordare due motivi di incostituzionalità: in primo luogo, il contrasto con il diritto alla salute, dichiarato fondamentale dall'articolo 32 della Costituzione e quindi non comprimibile attraverso una legge ordinaria, in quanto la fecondazione assistita si colloca nell'ambito degli interventi medici.

Il secondo motivo di incostituzionalità deriva dall'esclusione delle donne non coniugate o non conviventi dall'accesso alle tecniche di procreazione assistita: la preclusione della possibilità di utilizzare talune tecniche mediche soltanto in base ad una condizione personale è una violazione evidente di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

Credo anch'io, come ricordava poc'anzi il senatore Passigli, che la decisione più logica sarebbe quella di rinviare il provvedimento nelle Commissioni congiunte, sanità e affari costituzionali, per una riflessione più meditata rispetto a una vicenda di così grave rilevanza.

Questa mattina ha avuto luogo un episodio di contestazione, se si vuole anche discutibile sulla base del Regolamento di questa Assemblea, tuttavia l'indignazione da parte delle donne e delle rappresentanti femminili in Parlamento è un aspetto che dobbiamo prendere in seria, serissima considerazione.

È stata una manifestazione di indignazione corale delle rappresentanti femminili in Parlamento; al di là della forma con cui – ripeto – si è verificata, si tratta di qualcosa che dobbiamo cogliere nella sua sostanza di fondo, e cioè che esiste un elemento di non accettazione di questo percorso.

E allora vogliamo operare una forzatura e comprimere effettivamente una discussione che tocca temi tanto delicati? Ebbene, credo che non sarebbe una scelta saggia. Pertanto, oltre a sostenere le eccezioni di incostituzionalità e le questioni sospensive che sono state poste, ritengo che la cosa migliore sarebbe prendere atto che bisogna rinviare il provvedimento in Commissione per una riflessione più ampia e tenere conto effettivamente di quanto sostenuto nel corso delle audizioni dagli esponenti e dalle associazioni del mondo medico e scientifico e dalle organizzazioni delle donne che hanno esplicitato tutti i rischi della situazione che si verrebbe a creare con l'approvazione del presente testo di legge.

Per questa ragione, il Gruppo Rifondazione Comunista dà il suo pieno sostegno alle eccezioni di incostituzionalità che sono state presentate. *(Applausi del senatore Tommaso Sodano).*

CONSOLO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò esclusivamente sulla questione pregiudiziale e non certo sul merito di questo provvedimento così delicato.

Come ho avuto modo di dire questa mattina, non condivido l'indignazione che c'è stata, né il rilievo del collega Malabarba, giacché ritengo che non fosse quello il modo per contrastare un provvedimento che riguarda le coscienze di tutti noi e sul quale credo non vi siano certezze. Vorrei soffermarmi – e così farò – esclusivamente sulla ipotesi di lesione della nostra Carta fondamentale, ipotesi così ben descritta dai colleghi che la hanno esposta.

Si sostiene che vi sarebbe una lesione dell'articolo 3 della Costituzione che, ricordo, afferma che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in Aula c'è un brusìo eccessivo che rende difficile all'oratore esporre il suo pensiero e a tutti noi ascoltarlo. La prego di continuare, senatore Consolo.

CONSOLO *(AN)*. Ripeto: si è sostenuto che vi sarebbe una lesione dell'articolo 3 della Costituzione in quanto tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali, tra le quali si devono appunto ricomprendere – secondo coloro che hanno sollevato questa eccezione – le situazioni personali di carattere sanitario.

Si sostiene altresì che l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 4, escludendo l'accesso alle coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, in quanto verrebbe impedito l'accesso al trattamento sanitario. Mi accingo a ricordare i punti salienti e poi mi soffermerò, nei limiti imposti dal Regolamento, ad esaminarli uno per uno.

Inoltre, si sostiene che il terzo comma dell'articolo 6, prevedendo che la volontà da parte della coppia che abbia deciso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita non può essere revocata dopo la fecondazione dell'ovulo, configuri un trattamento sanitario obbligatorio che violerebbe l'articolo 32, comma 3 della Costituzione.

Si ritiene altresì che l'articolo 13 e l'articolo 14, nel vietare la ricerca e la sperimentazione terapeutica anche sugli embrioni vitali e non utilizzabili per l'impianto, si pongano in contrasto con gli articoli 9 e 33 della Costituzione (ricordo che l'articolo 9 stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, mentre l'articolo 33 disciplina la ricerca).

Viene sostenuto, inoltre, che la previsione di limiti sul numero di embrioni formabili in un ciclo di concepimento assistito (ricordo che il numero indicato nel disegno di legge n. 1514 è di tre) appare essere in contrasto con l'articolo 32, comma 1, della Costituzione, in quanto imporrebbe un trattamento sanitario non ottimale ed in contrasto con la deontologia e la ricerca medica.

Io ritengo, colleghi, che le eccezioni di costituzionalità non siano fondate, e non lo siano per un discorso di genesi, per un discorso originario. La nostra Costituzione più di cinquant'anni orsono non poteva prevedere la tutela dell'embrione. Mentre ha ben previsto la tutela del nascituro, non ha specificamente previsto la tutela dell'embrione. Ed è qui necessario che l'interprete dia un senso a queste eccezioni, fondate o meno che siano.

Penso che, in base all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, che prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali, si presupponga che il trattamento sanitario e l'accesso al medesimo non violino una condizione personale, ma si riferiscano esclusivamente ad una condizione soggettiva: lo stato di salute di colui che vorrebbe ugualmente avvalersi della procreazione assistita.

È stato detto, per contrastare questa tesi, che vi possono essere dei portatori sani di malattie, cioè gli eventuali donatori potrebbero essere portatori sani di malattie, e quindi ugualmente andare incontro a questo

inconveniente. Ma in questo caso, colleghi, è molto facile osservare che si tratta di un pericolo esclusivamente ipotetico: è possibile che siano sani, mentre nel caso di specie si parla di persone che sono portatrici di malattie genetiche o cromosomiche che siano trasmissibili al concepito. Quindi, vi è la sicurezza di avere un embrione che diventi embrione certamente malato. In questo caso, quindi, non vi è lesione del principio costituzionale.

Vi è poi l'eccezione relativa al terzo comma dell'articolo 6 che, prendendo in considerazione la coppia che abbia deciso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, prevede, appunto, che la decisione non possa essere revocata se non fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Qui si può sostenere che vi è un interesse contrapposto: l'interesse della coppia o l'interesse dell'embrione. Una volta che la madre o il padre abbiano dato il proprio consenso non si ha l'ipotesi di una maternità contro la volontà della donna; si ha l'ipotesi di una maternità per la quale la donna ha dato il proprio consenso, ripensandoci poi solo più tardi. Quindi, non è una violazione del limite imposto nel rispetto della personalità umana ma, a mio modesto avviso, avviene assolutamente il contrario.

Gli articoli 13 e 14, poi, quando vietano la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni non vitali e non utilizzabili contrasterebbero con gli articoli 9 e 33 della Costituzione. Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte per le altre norme costituzionali.

Vedete, colleghi, credo che nella più assoluta buona fede i fautori di entrambe le tesi abbiano una concezione assolutamente diversa di cosa sia l'embrione.

Qualcuno dice: si tratta di un embrione fecondato, e questo discorso vale anche per quanto riguarda il numero degli embrioni, perché non aderendo a questa tesi, se non vi fosse il limite di tre, si potrebbero impiantare – cito un caso limite – dieci embrioni, e con l'impianto di dieci o anche di cinque embrioni, nel caso che tutti arrivassero a buon fine, si andrebbe incontro a morte sicura della madre, mentre il numero di tre appare ragionevole per tutelare l'eventuale gravidanza che venisse portata a compimento. Quindi, il succo del discorso sta proprio nel diverso modo di concepire l'embrione.

Questo non è solo un problema medico come qualcuno può osservare; è un problema etico, ma, per quanto riguarda questa sede, cioè delle pregiudiziali di costituzionalità, è un problema esclusivamente giuridico che a mio avviso vede non violato il precetto costituzionale. *(Commenti della senatrice Pagano).*

TOMASSINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI *(FI)*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, porre una questione pregiudiziale costitu-

zionale o sospensiva appare del tutto pretestuoso. Uguali osservazioni si potrebbero rivolgere a tutte le leggi.

Qui si pongono regole di accesso che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, non determinano né diversificazioni né discriminazioni. Altrettanto per quanto riguarda l'articolo 32: nessun cittadino viene privato di tutele, ma anzi si aggiungono tutele mai prima previste per legge.

I pareri richiesti alle Commissioni di competenza sono stati tutti favorevoli, pur con osservazioni, compreso quello della 1ª Commissione. Numerose violazioni invece avvengono in carenza di una legge, soprattutto in dispregio della vita, del suo valore, e quella sì che è la prima delle garanzie costituzionali. Per questo il provvedimento al nostro esame viene come urgente e improcrastinabile.

Io vivo questa materia da trentacinque anni come medico, come cittadino e ora da parlamentare; certo, come ha detto il collega Consolo, non è materia esclusivamente sanitaria, è materia che coinvolge tutti, che incide profondamente sulle nostre abitudini, ma che deve anche affermare il valore della nostra cultura; e il fatto che alcuni altri Paesi abbiano stabilito diversamente non deve condizionarci.

Altrettanto, non ci deve condizionare il pensiero che tutto quello che è possibile sia lecito. La iattura vera è che da oltre venticinque anni questo argomento viene affrontato senza nulla decidere e siamo ultimi in Europa.

Per la seconda volta questa legge ha avuto il voto favorevole di un ramo del Parlamento e di una maggioranza in piena legittimità e rappresentatività dei cittadini.

Ho sentito parlare di blindatura, io potrei parlare di ostruzione; in realtà si è verificato un convincimento libero. La Commissione sanità ha svolto un lavoro prolungato, approfondito, talvolta aspro ma franco e nel rispetto dei Regolamenti e della democrazia. Io chiedo a tutti i colleghi di imitare quel comportamento.

Non vi è quindi motivo di sospendere e rinviare questo dibattito, ma vi è anzi urgenza di confrontarsi in piena libertà di coscienza e decidere.

Per tali motivi, noi siamo contrari alle questioni pregiudiziale e sospensiva. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

DANZI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI *(UDC)*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi dell'UDC siamo fortemente contrari a ogni ipotesi di questione pregiudiziale o sospensiva, innanzi tutto perché riteniamo che questo disegno di legge sia assolutamente costituzionale ma in più perché siamo fortemente convinti della necessità assoluta di votarlo al più presto e di farlo diventare legge dello Stato.

Certo, ci rendiamo conto delle disparità di vedute e delle contrapposizioni di tesi etiche su un tema tanto delicato e importante ma non vogliamo essere più complici di una situazione che, a tutt'oggi, non ha re-

gole; una situazione che ci ha fatto assistere a tutto, agli uteri in affitto, alle mamme nonne e anche, purtroppo, ad alcuni fenomeni di speculazione professionale su drammi e situazioni tanto delicate.

Il primo dovere che abbiamo è quello, come diceva il presidente Tomassini, di fare finalmente in modo, dopo 25 anni, che ci sia una regolamentazione e che questa, come previsto dal disegno di legge alla nostra attenzione, abbia un centro fondamentale: il rispetto della natura del nascituro e il rispetto del valore della vita, perché è al nascituro e alla vita che nasce che dobbiamo porre tutte le attenzioni per il suo sviluppo, dal momento della fecondazione a quello delle successive tappe evolutive sia da un punto di vista affettivo, che genetico, quanto psicologico.

Questo è il motivo per il quale voteremo contro la questione pregiudiziale e a qualsiasi ipotesi di questione sospensiva. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, e AN).*

CARELLA *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, preannunzio il nostro voto favorevole sia in merito alla questione pregiudiziale sia alle questioni sospensive riferite al disegno di legge al nostro esame, perché condividiamo in maniera convinta e anche motivata le questioni che con grande attenzione e lucidità il senatore Villone ha posto e i suoi molti dubbi in merito alla costituzionalità di questo provvedimento.

Certo, non è certamente convincente l'argomentazione svolta dal collega Consolo che ha affermato che questi sono problemi che attengono alla sfera delle tecniche mediche e che nulla hanno a che fare con questioni che invece riguardano diritti non garantiti dalla nostra Carta costituzionale ai cittadini italiani.

Parlando non da esperto in materia costituzionale, quale non sono, ma comunque quale appartenente alla professione sanitaria, vorrei sottolineare che comunque vi sono nella nostra Carta costituzionale alcuni articoli che garantiscono in questo campo specifico la tutela della salute dei cittadini, soprattutto garantiscono il diritto per tutti i cittadini di accedere alle cure.

Appare evidente che una legge come questa crea una grande disparità in merito alla possibilità di accesso alle cure, in particolare norme come quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 4, che escludono in maniera molto chiara l'accesso a determinate tecniche alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche o cromosomiche trasmissibili al concepito.

Appare evidente che in questo caso si crea una condizione di disparità nei confronti di questi cittadini italiani, che in virtù di una particolare condizione patologica non possono ricorrere a quelle tecniche e quindi poter mettere alla luce un figlio che sia soprattutto sano.

Come dicevo, è vero che tale provvedimento riguarda le tecniche sanitarie, ma in questa parte della legge si crea oggettivamente un grande

pasticcio legislativo anche per quanto riguarda alcuni aspetti costituzionali, nel momento in cui non si consente alla donna di poter rivedere la propria manifestazione di volontà e di fatto si mette il medico nella condizione di dover ricorrere *obtorto collo* ad un trattamento sanitario obbligatorio.

Appare quindi evidente che si entra in conflitto con le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, che dispone che la legge non possa in nessun modo violare i limiti posti dal rispetto della persona umana.

In più diceva poco fa il presidente Tomassini che abbiamo ricevuto i pareri favorevoli ma critici delle Commissioni. Si tratta di pareri fortemente critici e vorrei qui citare soltanto il parere, molto importante ai fini poi dell'applicazione concreta di questo provvedimento, che ha formulato la Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Inviterei i colleghi che si apprestano a questa discussione generale e all'esame degli emendamenti a voler esaminare di persona quali sono le osservazioni molto critiche che la Commissione giustizia ha giustamente posto alla Commissione sanità del Senato. Anche l'Aula, credo, per poter votare in piena coscienza, dovrebbe leggere con grande attenzione il parere formulato dalla Commissione giustizia.

La ringrazio, signor Presidente, e riconfermo il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.

Non è approvata.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, se dodici colleghi avranno l'amabilità di sostenere la richiesta, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Del Pennino e Passigli.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, voi oggi state per approvare un testo che configura una mostruosità giuridica; un testo inaccettabile, inapplicabile e incostituzionale, al di là del voto che abbiamo appena effettuato.

Inaccettabile perché strutturato intorno ad un'ampia serie di divieti che invadono la sfera individuale, aree che dovrebbero essere riservate alla libera determinazione delle persone; invece, questo testo invade la vita privata delle persone, pretende di normarne i comportamenti, le scelte ed i progetti di vita, sottrae donne e uomini alla dimensione della responsabilità personale della propria vita, alla responsabilità e alla sovranità di ciascuno rispetto al proprio corpo, a quel principio fondativo della cittadinanza moderna che è l'*habeas corpus* e che il movimento delle donne ha tradotto opportunamente in principio di autodeterminazione delle donne.

Inapplicabile perché i divieti favoriranno la ricerca dei modi per eludere la legge, che passeranno dal «turismo procreativo» alla clandestinità, producendo odiose discriminazioni a seconda delle diverse possibilità economiche e culturali, con preoccupanti rischi per la salute, in particolare delle donne. Una storia già troppo nota, avendo condizionato per secoli il ricorso all'aborto.

Incostituzionale perché, come abbiamo avuto occasione di dire, introduce una disparità di diritti: prevedendo l'accesso a questa terapia soltanto per le donne che convivono stabilmente con una persona dell'altro sesso, la legge subordina il diritto di avvalersi della terapia medica allo stato civile della paziente.

Inoltre, imponendo un percorso terapeutico predeterminato, si introduce una preoccupante innovazione: per la prima volta un protocollo medico viene imposto per legge e sanzionato penalmente, come ha rilevato Stefano Rodotà nella sua puntuale, ma del tutto inutile audizione presso

la Commissione sanità del Senato (inutile perché una granitica maggioranza ha ritenuto di non accogliere alcuna indicazione emersa dalle numerose e documentate audizioni).

Sostiene, dunque, Rodotà che nella legge possono prospettarsi due vizi di incostituzionalità. Il primo riguarda il diritto alla salute, dichiarato formalmente dall'articolo 32 della Costituzione e quindi non comprimibile attraverso una legge (nel testo in esame la fecondazione assistita si colloca nell'ambito degli atti medici). Il secondo nasce dall'esclusione delle donne non coniugate e non conviventi all'accesso alle tecniche di riproduzione assistita. Ad esse sarebbe preclusa la possibilità di utilizzare talune tecniche mediche soltanto in base ad una condizione personale, in violazione di quanto è esplicitamente previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

È questa, in realtà, una legge che mira innanzitutto a limitare il ricorso alla fecondazione assistita; una legge per pochi, perché i divieti previsti di fatto escluderanno la maggior parte dei soggetti che normalmente vi fanno ricorso. Saranno escluse innanzitutto le coppie il cui maschio risulta infertile, il che denota anche una certa ignoranza circa la sempre più diffusa sterilità maschile, a meno che qualcuno ritenga questo un argomento tabù o sia ancora convinto che la sterilità sia sempre e solo femminile.

Saranno escluse le coppie portatrici di patologie geneticamente trasmissibili. Saranno esclusi i soggetti diversi dalle coppie eterosessuali coniugate o conviventi. Il divieto di accedere alle tecniche di procreazione si estende, infine, alle e agli omosessuali, configurando così l'omosessualità come un impedimento giuridicamente vincolante.

Se dal punto di vista pratico sarà quindi poco rilevante il numero dei soggetti che potranno farvi ricorso (anche perché le risorse stanziate sono altrettanto irrilevanti), questo testo ha invero una grande valenza ideologica: sul corpo femminile convergono infatti l'interesse privato e pubblico sulla grande questione della riproduzione e con questo provvedimento si tende ad affermare la supremazia della legge sul corpo delle donne.

Le biotecnologie sono infatti un terreno formidabile per esercitare questo controllo, tanto che il punto vero di questo testo è contenuto nell'articolo 1, una specie di messaggio bandiera, un vero e proprio manifesto ideologico che riassume lo spirito della legge, che fa del concepito un soggetto autonomo portatore di diritti, contrapponendo il feto al corpo che lo contiene.

Noi neghiamo che l'embrione sia un soggetto diverso dalla donna che lo porta in grembo, perché solo quel corpo di donna può consentirgli la possibilità di svilupparsi e di nascere. Questo principio, che per la prima volta introduce un assunto squisitamente teologico in una legge dello Stato, ha pesanti conseguenze sulle altre norme contenute nel testo.

È infatti in nome della sacralità-intangibilità dell'embrione che è vietata qualsiasi ricerca clinica e sperimentale sugli stessi; quindi non è consentito l'utilizzo degli embrioni crioconservati eccedenti per la ricerca sulle cellule staminali embrionali.

Gli embrioni non si possono donare, non si possono crioconservare, non si possono eliminare; non se ne possono, infine, produrre più di tre per ogni intervento, da trasferire contestualmente in utero. Una disposizione quest'ultima – e mi rivolgo in particolare al senatore Consolo, già intervenuto su questo argomento poco fa in Aula – che, oltre a dimostrare una incolmabile non conoscenza dal punto di vista medico-scientifico, dimostra una volontà di accanimento sul corpo delle donne.

Sottoporre le donne che intendono ricorrere alle tecniche di procreazione a rischi aumentati e a risultati ridotti rientra in quella pratica definita di malasanità che se applicata in qualunque altro campo della medicina o della chirurgia sarebbe passibile di denuncia.

Sostiene, ad esempio, il professor Flamigni: se si è costretti a fertilizzare solo tre ovociti, perché tre è il numero massimo di embrioni che possono essere prodotti, è probabile che si finisca con l'ottenerne soltanto due e spesso solo un embrione.

Tutto ciò significa che, per ottenere lo stesso numero di gravidanze, le donne dovranno sottoporsi ad un numero significativamente più alto di stimolazioni e di trattamenti: ciò significa che aumenteranno le iniezioni, i prelievi, le anestesie, i rischi, i costi, i periodi di stress e di lontananza da casa e dal lavoro. Solo in Italia, perché in tutti gli altri Paesi il congelamento degli embrioni è consentito, mentre Austria e Germania che lo avevano proibito autorizzano la crioconservazione degli zigoti.

In realtà, il vero obiettivo di questo testo è la messa in discussione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza. I cattolici meno ossequiosi della laicità dello Stato non hanno mai abbandonato l'idea di rivedere la legislazione sull'aborto. Il ministro Sirchia ha ammesso che tutto quello che ruota intorno al primato del concepito e dell'embrione pone in causa la legge n. 194. Dunque, questo è il punto: la legge n. 194 del 1978. Deve essere assolutamente chiaro.

L'Italia è il Paese che ha il maggior numero di centri per la fecondazione assistita; quelli registrati presso l'Istituto superiore di sanità sono 384, ma 56 di questi sono stati chiusi e solo 199 sono in grado di eseguire tecniche complesse.

Al *Far West* procreativo voi contrapponete una disciplina proibizionista, volta non a regolamentare la libertà dei centri, ma a limitare la libertà delle persone. Voi state condannando migliaia di persone alla clandestinità, perché nonostante i vostri divieti gli interventi di fecondazione assistita continueranno ad essere richiesti ed eseguiti. Perché il desiderio di maternità e di genitorialità è molto più potente delle vostre vergognose leggi oscurantiste e confessionali.

Invece di discriminare tra genitori buoni e cattivi, il legislatore dovrebbe chiedersi entro quali limiti è utile e opportuno l'intervento della legge e dovrebbe sapere che il primo limite che il legislatore è tenuto a rispettare è il principio costituzionale della laicità dello Stato.

Ma così non è. L'intento della legge sembra voler essere quello di prescrivere i requisiti che fanno un buon genitore e, soprattutto, una buona madre, limitando a chi si presume possieda tali requisiti l'accesso alle tec-

niche. Ma chi può decidere per legge chi è idoneo e chi no ad avere un figlio?

La nostra proposta, che è anche quella del movimento delle donne, è che non serve una legge per mettere ordine nel campo delle tecniche della procreazione assistita, ma è sufficiente un regolamento ministeriale che emani regole certe per i centri dove si applicano tali tecniche, che detti regole per le pratiche mediche, per la ricerca e la sperimentazione biologica e genetica, che tenda ad impedire una logica commerciale e di profitto, che offra tutte le garanzie per la salute della donna.

Questa legge è invece utilizzata per cancellare la teoria e la pratica dell'autodeterminazione femminile, per negare il primato della donna nella procreazione sancita da una legge dello Stato, per ripristinare con forza un modello familistico di stampo cattolico-patriarcale e per affermare il primato della paternità fondata sul vincolo di sangue attraverso il divieto del ricorso alla fecondazione con la donazione di gameti esterni alla coppia.

Un anno di discussione in Commissione, decine di audizioni con esperti e associazioni di utenti non hanno modificato, anche nelle sue parti sbagliate dal punto di vista della tecnica legislativa e nella sua evidente e riconosciuta inapplicabilità, il testo in oggetto.

Come giustamente sostiene il senatore Del Pennino nella relazione di minoranza, «è invece prevalsa la logica della difesa aprioristica e cieca del principio del *ne varietur* rispetto al testo trasmesso dalla Camera, seguendo, fin troppo pedissequamente, le indicazioni e i richiami provenienti da Oltre Tevere».

Noi – vogliamo dirlo chiaramente – sottoscriviamo fino in fondo questa affermazione, così come condividiamo la relazione, improntata, a nostro parere, ad una condivisa visione laica dello Stato, libera da ogni dogmatismo e ambiguità.

Ma vogliamo evidenziare anche alcuni limiti laddove, come viene correttamente segnalato anche dallo stesso relatore di minoranza, si evita di affrontare alcuni aspetti, come la possibilità di accesso alle tecniche di procreazione, che in questo testo viene negato alle donne che non vivono stabilmente con una persona dell'altro sesso. Una questione per noi irrinunciabile.

Nell'illustrazione degli emendamenti che abbiamo presentato avremo ulteriore modo di chiarire i vari passaggi sulle nefandezze contenute in questa legge. Ci auguriamo che alcuni emendamenti possano modificare sostanzialmente il testo al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Di Siena).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Danieli Paolo. Ne ha facoltà.

DANIELI Paolo *(AN)*. Signor Presidente, il pericoloso decremento demografico che si registra in tutto l'occidente, ed in Italia in particolare, è determinato da diversi fattori culturali e dalle mutate condizioni di vita.

Il prolungamento dell'età scolare, con la conseguenza della ritardata entrata nel mondo del lavoro dei giovani, e la permanenza in famiglia ad età nelle quali fino a qualche decennio fa, venivano costituiti nuovi nuclei familiari, hanno elevato notevolmente l'età media in cui una coppia ha il primo e, sempre più spesso, unico figlio.

Questo fatto, assieme ad altre concause, determina un aumento sempre maggiore delle coppie sterili. Ciò aggrava ulteriormente il calo delle nascite che oggi sta diventando una vera e propria piaga sociale per le note conseguenze sulle proporzioni demografiche, sul lavoro e sulla previdenza sociale, e sul futuro della Nazione.

In questo quadro di riferimento la risoluzione dei problemi di sterilità della coppia assume una particolare valenza sociale, oltre che umana e scientifica.

In questo campo la scienza ha fatto passi da gigante ed offre soluzioni impensabili fino a poco tempo fa. Soluzioni che se, da un lato, danno alle coppie sterili la possibilità di avere dei figli, dall'altro pongono seri problemi etici, morali e giuridici dato che vanno a toccare quello che c'è di più sacro: la vita.

A fronte delle nuove possibilità fornite dalla scienza e dalla tecnologia in questo campo, in Italia non vi è stato il necessario adeguamento legislativo. Manca infatti una legislazione in materia e le conseguenze di questo vuoto legislativo sono sostanzialmente due.

La prima è che il ricorso alle nuove tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie sterili desiderose di figli continua ad avvenire in maniera disordinata, con tutte le gravissime implicazioni che ne discendono.

In Italia vi sono più di 70 centri che praticano queste tecniche e circa 300 «banche del seme». Si parla di più di 80.000 embrioni umani congelati dei quali non è dato di conoscere il destino, di bambini nati da inseminazione omologa *post mortem*, di uteri «in affitto» o presi «in prestito». Di mamme-nonne o zie, di scambi di seme paterno.

Le implicazioni etiche, giuridiche, sociali e sanitarie di questo caos sono facilmente intuibili, ma la principale vittima del caos è il bambino che nasce attraverso queste tecniche non regolamentate, che si trova ad essere l'unico figlio al quale, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, non vengono garantiti i più elementari diritti e, primo fra tutti, quello di avere due genitori veri.

Al figlio nato da inseminazione omologa *post mortem* viene negato il diritto di avere un padre. A quello nato da un utero «in affitto» o «in prestito» quello di non avere una vera madre e, molte volte, di essere posto al centro di un conflitto innaturale tra colei che avendolo portato in grembo sente risvegliarsi il naturale istinto materno e la madre genetica. Senza considerare le impreviste malattie genetiche derivanti dagli scambi di seme.

La seconda consiste nella pratica impossibilità di monitorare il fenomeno della fecondazione assistita, per conoscerne appieno i numeri e le implicazioni in modo che l'Istituto superiore di sanità, attraverso la conoscenza dei dati possa avere nozione delle esatte dimensioni. Ciò al fine di

regolamentarlo al meglio, di trarne dati scientifici e statistici e di controllare l'attività dei centri e di razionalizzarne la distribuzione. Quello che di regola esiste finora sono solo atti che mirano a disciplinare la materia in via amministrativa e normative deontologiche stabilite dagli ordini dei medici.

La crisi demografica, l'aumento della sterilità, il ricorso sempre maggiore alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'impossibilità di controllare il fenomeno e di avere dati certi in merito, l'esistenza di norme non coordinate e il conseguente vuoto legislativo rendono non più dilazionabile l'approvazione di una legge che regoli in modo organico l'intera materia. Nelle ultime legislature vi sono stati alcuni tentativi di farlo con diverse proposte di legge, ma inutilmente.

Le difficoltà stanno nel fatto che la procreazione assistita ha implicazioni molto pesanti che investono sfere proprie dell'etica e della scienza e sollevano problematiche d'ordine morale e religioso dal momento che è in discussione qualcosa come la sacralità della vita umana. E quando si devono confrontare le coscienze, le diverse sensibilità religiose, le varie visioni filosofiche con differenti approcci su tematiche di carattere etico-scientifico relative alla dignità umana, alla salute, alla libertà e alla ricerca, raggiungere una sintesi è particolarmente difficile.

La legge approvata alla Camera e ora all'esame del Senato rappresenta lo strumento più adatto a superare l'*impasse* legislativa in quanto può essere considerata la miglior mediazione possibile raggiunta finora tra i diversi punti di vista e le varie sensibilità.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue DANIELI Paolo). La procreazione medicalmente assistita rappresenta una soluzione sempre più diffusa; ad essa ricorrono uomini e donne affetti da sterilità assoluta e permanente ovvero quando, dopo 12-24 mesi di rapporti non protetti, non è stato raggiunto il concepimento per via naturale. Con la procreazione medicalmente assistita si registrano successi tra il 13 e il 20 per cento delle coppie trattate.

La legge costituisce un buon punto di incontro tra le esigenze delle diverse sensibilità presenti nella società italiana, fermi restando certi principi irrinunciabili della nostra civiltà, primo fra tutti quello del rispetto per la vita e per la persona, tanto che all'articolo 1 viene enunciato l'intento di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita, compreso il concepito.

Il divieto della fecondazione eterologa, ovvero del ricorso ad un gamete di un donatore estraneo alla coppia, è uno dei punti più qualificanti della legge e, ovviamente, anche uno di quelli che hanno generato e continuano a generare contrasti.

I sostenitori di questa tecnica di fecondazione centrano le loro argomentazioni sul desiderio di maternità o di paternità. In nome della libertà e dell'uguaglianza affermano il diritto di un componente della coppia ad avere un figlio comunque, anche se l'altro componente non è in grado di generare. Questo modo di ragionare è tutto centrato sul genitore, sulla sua libertà, sul suo diritto, mentre passano in secondo piano i diritti di colui che dovrebbe nascere.

È di tutta evidenza che mediante il ricorso alla donazione di un gamete di un donatore estraneo, il figlio sarà figlio di uno solo dei componenti la coppia, in quanto la relazione genitore-figlio, prima ancora che spirituale, psicologica, affettiva e sociale, è innanzitutto una relazione biologica. Mancando questa, che è parte essenziale del legame umano in quanto tale, la maternità o la paternità si ridurrebbe ad un fatto puramente intenzionale, decidendo di essere padre o madre di un essere umano che già esiste e del quale non si è all'origine.

Il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa rispetta la dimensione biologica della maternità-paternità. L'essere madre, l'essere padre, l'essere figlio viene determinato biologicamente. Si tratta di un dato di fatto che non può essere oggetto di discussione, come non possono esserlo le leggi della fisica o della chimica, come un dato di fatto non modificabile dall'uomo è che la famiglia debba essere fondata su due persone di sesso diverso.

E questa precisazione, in questo contesto non è inutile in quanto la fecondazione eterologa, nelle intenzioni di qualcuno, dovrebbe essere funzionale ad aprire la strada all'aberrante pretesa degli omosessuali di avere dei figli.

Essere favorevoli o contrari alla fecondazione eterologa è riconducibile a due fondamentali atteggiamenti mentali: l'uno tutto orientato sull'individuo desideroso di generare, l'altro centrato su chi dovrebbe esser generato, ed è questo il terreno dove risaltano di più le differenze culturali.

Questa è la differenziazione che fa da crinale tra le due diverse impostazioni nell'affrontare l'intera materia; differenza tra chi, essendo tutto orientato sul genitore, tende a liberalizzare il più possibile, e chi tende a limitare, per tutelare il nascituro. E la destra non ha dubbi che il diritto di quest'ultimo debba prevalere su quello del genitore per tutta una serie di motivazioni etiche, religiose, morali, biologiche e giuridiche.

Il diritto all'identità e all'avere due genitori per ciascuno che nasce è un diritto naturale, non modificabile da nessuna legge o maggioranza parlamentare. Il diritto ad avere una madre ed un padre in cui riconoscersi e con i quali vivere, i rischi individuali e sociali di una frammentazione delle figure parentali non possono che indurre a condividere il divieto della fecondazione eterologa.

Il divieto di crioconservazione e la limitazione a tre embrioni per ogni intervento di procreazione medicalmente assistita è un altro dei punti critici della legge che continua a generare discussioni e polemiche. Anche in questo caso si scontrano due diverse visioni del problema. Quella cen-

trata sulla tutela dell'embrione e quella centrata sulla madre che mira a risparmiare alla donna pesanti somministrazioni di ormoni ad ogni intervento, trattamento farmacologico necessario per stimolare la produzione di cellule uovo.

Se fosse permessa la crioconservazione degli embrioni e potessero essere fecondate più di tre uova per volta la donna dovrebbe essere sottoposta solo la prima volta alla sovrastimolazione ormonale in quanto, dopo ogni eventuale tentativo di impianto in utero non riuscito, si potrebbe attingere agli embrioni ottenuti la prima volta e crioconservati.

Va da sé che l'obiezione a questa metodica si basa sul destino riservato a quegli embrioni, vite umane artificialmente bloccate nel loro svolgersi, rimasti in *freezer* nel caso di buon esito dell'impianto di altri embrioni.

Si stima che oggi, a causa della mancanza di una legge in materia e del conseguente disordine che ne è derivato, in tutti questi anni nei quali comunque sono state attuate le tecniche di procreazione medicalmente assistita, vi siano circa 80.000 embrioni crioconservati. Che fine faranno? Chi deciderà sul loro destino? Chi ha il diritto di farlo? Quale legislatore può ergersi a scegliere se distruggere delle vite o farle svolgere fino alla nascita? Ed in questo caso, facendole nascere da chi?

Sono domande che fanno tremare ed evidenziano l'inadeguatezza dell'uomo a dare risposte legittime. È proprio per evitare ciò che la legge ha limitato a tre il numero di embrioni da ottenere e da impiantare obbligatoriamente e ne ha vietato, salvo casi di forza maggiore, la crioconservazione.

La portata etica del problema è di tutta evidenza. La legge aderisce in pieno al principio di tutela della vita fin dal suo iniziare. Nel corso del dibattito parlamentare, ma anche in altre sedi, su questo come su altri punti della legge sono sorte obiezioni di varia natura, ispirate da criteri riconducibili ad una visione per così dire «liberistica» del problema, oppure, al contrario, ispirate da una visione iperconservatrice o integralista.

Il testo uscito dai lavori parlamentari non sarà certamente perfetto. C'è da dire però che sono ben poche le leggi perfette. Tuttavia, è sempre meglio avere una legge imperfetta, ma pur sempre perfettibile, che non avere nessuna legge ed il caos che oggi regna in questo campo e che non è più accettabile per un Paese civile. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vittoria Franco. Ne ha facoltà.

*FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, i progressi della ricerca genetica e lo sviluppo delle biotecnologie costituiscono una delle grandi rivoluzioni di questo secolo. Hanno cambiato il volto della medicina, hanno mutato il rapporto tra natura e corpo, fra casualità e scelta, fra necessità, libertà e possibilità.

Molte certezze sono così entrate in crisi. Siamo chiamati tutti a creare nuovi spazi di condivisione e di senso comune. Ci si ripropongono in chiave nuova le antiche domande filosofiche sul significato di vita umana, di maternità e di paternità. Sono mutate nel profondo le frontiere della vita e della morte.

Anche il concepimento e la nascita possono ora presentarsi attraverso vie diverse e artificiali; le tecnologie hanno trasformato la nascita da evento semplicemente naturale in qualcosa che è notevolmente influenzato e sempre più spesso determinato dall'artificialità. Dove esistevano necessità oggi sono possibili scelte. Di questo mutamento di scenario, di costume e di comportamenti indotti dalle nuove tecnologie, dell'ampliamento delle possibilità che esse offrono non può non tener conto il legislatore, non possiamo non tenere conto noi.

La novità delle biotecnologie costringe inevitabilmente anche ad adeguare la forma ed il ruolo del diritto. Un primo fatto con il quale il diritto ha a che fare è la velocità con cui si rinnovano le conoscenze e le tecniche; l'altro, che non può essere trascurato, pena l'efficacia del diritto stesso, ha a che fare con il mutamento dei modelli e dei comportamenti etici. In altri termini, la novità assoluta delle questioni che si presentano e che non ci consente più di contare su consolidate certezze o su autorità morali o giuridiche esige un nuovo e più avanzato rapporto tra concezione della vita, etica e diritto.

In questo contesto, il problema al quale il legislatore non può sottrarsi è come legiferare tenendo conto di questo nuovo quadro di riferimento, e soprattutto della diversità, spesso inconciliabile, delle convinzioni morali. Riflettiamo di più su questo aspetto, senatrici e senatori, sul fatto che dobbiamo legiferare su questioni sulle quali le nostre convinzioni morali possono essere anche inconciliabili tra di loro, non solo diverse. E allora, come farlo?

Sarebbe semplice recepire nel diritto, senza mediazione alcuna, solo una delle posizioni etiche, facendola assurgere a posizione esclusiva e fondativa. Ci metteremmo però fuori dal contesto di Stato laico tenuto a rispettare il pluralismo etico, la convivenza di una molteplicità di posizioni morali, anche contrapposte tra di loro, e a garantire le condizioni di una pluralità di progetti di vita. Compito del legislatore non è di sottoscrivere uno dei codici morali presenti nel Paese, neppure quello riconosciuto dalla maggioranza, ma di regolamentare in modo da consentire la coesistenza di diverse etiche, di diversi stili di vita.

Allora c'è un metodo per preservare il pluralismo, quello che ha indicato John Rawls quando ha parlato di «consenso per intersezione», che consiste nella ricerca dei punti di accordo, quelli sui quali si può trovare il consenso della comunità. Credo davvero che questo possa essere un metodo valido nel nostro caso: una legislazione aperta, che non privilegi un unico punto di vista, ma sia strutturata in modo che in una larga cornice legislativa possano proseguire la discussione ed il confronto tra valori e modelli di regolazione sociale diversi.

Dobbiamo legiferare, cioè, ponendo limiti che riguardino esclusivamente diritti e doveri condivisi, e fra questi io considero in primo luogo il diritto alla salute riproduttiva, il diritto a condizioni di sicurezza ed il diritto all'informazione, il diritto alla tutela del nascituro, il divieto della commercializzazione dei materiali genetici e del corpo femminile, l'affermazione della logica del dono e della solidarietà tra persone.

Per ogni altra questione i princìpi che ispirano le decisioni sono quelli della responsabilità e della libertà, la non invadenza dello Stato in scelte complesse, che chiamano in causa relazioni, desideri, coscienza individuale del limite. Per questo noi riteniamo che sia necessario un diritto mite, non invadente della sfera delle scelte private.

Sono certamente facili le tentazioni di scivolare in una concezione etica dello Stato, con l'imposizione a tutti di comportamenti etici non condivisi, annullando le differenze. E però non si può legiferare su questioni così delicate pensando di poter mettere le brache al mondo! E invece, purtroppo, è proprio questo che si vuole fare con il testo di legge in discussione: un testo chiuso, pieno di divieti, di paradossi, con un piglio francamente oscurantista, un testo che è privo di qualsiasi logica e coerenza giuridica, una legge manifesto, fatta per essere disattesa, che prevede dentro se stessa di essere disattesa, inapplicabile, destinata a creare aree di illegalità e di discriminazioni sociali, punitiva nei confronti delle donne e delle coppie che vogliono dare realtà al loro desiderio di riproduzione.

È una legge fatta per le coppie facoltose, che possono consentirsi il turismo procreativo, e pare che alcuni centri stranieri in altri Paesi dell'Europa siano già pronti ad accogliere le coppie italiane in cerca di un figlio con le tecniche di assistenza. Sta crescendo un *business* internazionale su questa legge proibitiva del nostro Paese, una legge sprezzante – mi dispiace dirlo – del desiderio di maternità e di paternità, che è un sentimento forte, legato al bisogno di donare, di compiere atti di amore e di generosità e che provoca – invito tutti a riflettere su questo – dolore e sofferenza quando non può essere realizzato. Vi si legge, inoltre, un disprezzo per la salute fisica e psichica delle donne e del benessere delle coppie.

Riporto solo pochi esempi; avremo poi tempo, nella discussione degli emendamenti, di approfondire molti dettagli. Il primo esempio che voglio fare riguarda l'esclusione dalla possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita delle coppie portatrici di malattie ereditarie.

È già stato evocato molte volte questo passaggio della legge che, appunto, riserva solo alle coppie sterili e infertili questa possibilità. Ma su quale base, mi chiedo? Perché questa discriminazione? È un'esclusione grave, davvero incostituzionale, che ha le conseguenze che sono state esposte poco fa dai due relatori di minoranza.

Il secondo esempio che voglio fare riguarda la possibilità che si prevede nella legge di produrre al massimo tre embrioni, tutti da trasferire dal momento che sono vietati sia la crioconservazione (cioè il congelamento degli embrioni), sia un uso diverso degli embrioni inutilizzabili, per esempio allo scopo di favorire la ricerca scientifica.

Questa congiunzione di divieti e di imposizioni ha conseguenze devastanti per il corpo della donna sottoposta a ripetute stimolazioni ovariche, a *stress* psicologico.

Come è risultato con grande chiarezza dalle audizioni degli specialisti che si sono svolte in Commissione, impedire la crioconservazione e costringere a impiantare tre embrioni senza possibilità di ponderare la scelta, significa di fatto promuovere gravidanze multiple, oltre che un'alta percentuale di parti prematuri con un aumento dei casi di decessi, di *handicap* o di aborti naturali.

Senza parlare del fatto che è difficilissimo, quasi impossibile, valutare preventivamente quale sarà il numero degli embrioni che si potrà ottenere da un certo numero di ovociti: può darsi anche nessuno o nessuno di buona qualità. Quindi, la paziente si sarà sottoposta a controlli, a stimolazioni e al trasferimento di embrioni nell'utero per niente! Mentre il congelamento (vorrei dirlo al senatore Consolo, che ha parlato prima) consente di utilizzare gli embrioni per altri tentativi, senza ricorrere di nuovo a stimolazioni ovariche.

Insomma, si prefigura un percorso talmente tortuoso e inutilmente doloroso e faticoso che la legge finisce per vietare non soltanto la fecondazione eterologa, ma anche quella omologa.

Fissare per legge il numero massimo di embrioni da impiantare significa, inoltre, prevaricare la responsabilità del medico, anche questo fatto gravissimo. Il medico è l'unico a poter decidere quanti sono gli embrioni che è opportuno impiantare e in quale momento, a seconda delle caratteristiche della paziente. Si costringono i medici a cattive pratiche, a derogare dalla responsabilità professionale.

Si obbliga il medico a un trattamento sanitario non adeguato alle tecniche possibili e applicabili. E lo si deresponsabilizza anche per altri aspetti che la legge prescrive. Ad esempio, quando si stabilisce come il medico deve comportarsi graduando le tecniche, partendo da quelle meno invasive.

Può sembrare un principio saggio, ma anche in questo caso può essere e deve essere esclusivamente il medico a valutare qual è la tecnica più propria nel caso specifico. Talvolta è superfluo – e può addirittura configurarsi come accanimento terapeutico – percorrere strade che si sa già essere dei vicoli ciechi.

Non si può, colleghe e colleghi, normare fino a questo punto! Non si gioca così con la salute delle donne e dei feti!

E c'è ancora un altro passaggio che non posso non richiamare anch'io (lo hanno già fatto i relatori e il senatore Villone) perché mette in discussione un principio ormai acquisito: l'autodeterminazione femminile. Questo passaggio della legge riguarda l'impossibilità di revocare il consenso dopo la fecondazione.

Su questo punto invito i colleghi a leggere il parere della Commissione giustizia, che ha fatto osservazioni pertinenti e opportune: di fatto si costringe la donna a un trattamento sanitario coatto; si obbliga la donna al trasferimento di embrioni, salvo poi lasciarle la facoltà di abortire dopo

qualche tempo nel caso si venga a trovare per le ragioni più diverse nelle condizioni di doverlo fare.

Vi è un evidente, macroscopico elemento di incostituzionalità, come ha argomentato il senatore Villone, e la non incostituzionalità di questo passaggio è davvero insostenibile, mi dispiace per i colleghi che hanno tentato di farlo.

Come legislatori non possiamo non tener conto dei cambiamenti enormi che sono intervenuti nelle relazioni sociali e familiari.

La maternità, per ragioni che attengono anche alla nuova condizione femminile, di maggiore protagonismo sociale delle donne, viene ritardata nel tempo e anche questo contribuisce a produrre un aumento dell'infertilità.

Vi è un 20 per cento di coppie infertili, le quali però non perdono – non devono perdere – il diritto di procreare, di costruire una famiglia.

Ricordo che il diritto di costituire una famiglia viene garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Se il testo passasse nei termini attuali, colleghe e colleghi, sarebbe la prima volta che il Parlamento interviene non per ampliare possibilità e diritti, ma per restringerli.

Passeremmo in pochi mesi dal disporre di centri che già praticano, ad esempio, la fecondazione eterologa o la diagnosi preimpianto alla loro esclusione dalla sfera di legalità.

Ci dispiace che in Commissione non sia stato possibile nessun confronto reale, basato sulla ragionevolezza e sulla saggezza. Ci è stato presentato un testo blindato, nonostante che le numerose e autorevoli audizioni abbiano evidenziato molte criticità e incongruenze. Mi auguro davvero che vi siano comportamenti diversi in Aula e che anche i colleghi cattolici facciano prevalere nella loro decisione le ragioni del bisogno di maternità e paternità e del desiderio di vita e considerino la procreazione assistita come un modo per alleviare la sofferenza di tante donne e di tante coppie in cerca di un figlio.

Ricordo che la cattolicissima Spagna dispone da tempo di una legge fra le più avanzate nel mondo e che la Grecia si è data l'anno scorso un'ottima legge, nel rispetto dei diritti di tutti e della pluralità delle convinzioni morali.

Perché, vi chiedo, dobbiamo diventare un'isola infelice nel cuore dell'Europa? Invito davvero quest'Aula a non perdere questa occasione per migliorare insieme la legge, accogliendo la prospettiva dialogica proposta dal senatore Tonini nella sua relazione di minoranza.

In questa materia nessuno può dire qual è «la cosa giusta da fare», tanto meno può farlo lo Stato. Se vi è un'acquisizione della cultura liberale che va preservata e rispettata è proprio il limite dello Stato rispetto alle libertà di scelte morali, che devono poter essere plurali e individuali. Mai come in questo caso si intrecciano ragioni, desideri e sentimenti, libertà individuali e relazioni, responsabilità e limite.

Si sa, chi di noi non l'ha provato, che i dilemmi morali sono terribili poiché spesso siamo chiamati a decidere fra valori di eguale importanza.

Ma per quanto sia terribile, decidere eticamente in questo caso significa proprio trovare un equilibrio fra quei tre atteggiamenti: libertà, limite, responsabilità. Il diritto, la legge, non può non rispettare questa nuova cornice etica. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Carella, Baio Dossi e Boldi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare le colleghe e i colleghi che si sono trattenuti qui in Aula.

Ci sono dei momenti nella vita pubblica in cui credo sia richiesto un *quid* di sapienza in più al legislatore. Oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare una legge che regolamenti l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita; individuo questo come uno dei momenti in cui ai senatori, dopo che l'hanno fatto i colleghi della Camera, è chiesto un *quid* di sapienza in più. Sapienza perché oggi serve una legge. La chiedono gli studiosi, il mondo scientifico, la magistratura, che purtroppo si è dovuta confrontare e scontrare su questo tema, e credo anche le famiglie.

Questa giusta esigenza è stata ben espressa dal Comitato nazionale di bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che raccoglie i diversi orientamenti culturali, il quale ha sottolineato: «Si è fatta sempre più chiara la necessità di una qualche forma di regolamentazione di tali attività tecnico-scientifiche: questa esigenza è motivata sia da alcuni episodi che sono apparsi come eccessi di sperimentalismo e come tali sono stati amplificati dai mezzi di comunicazione, sia dal legittimo desiderio di pubblicizzazione e controllo sociale su un fenomeno che investe un aspetto costitutivo nella formazione stessa della società».

Questa è una legge che riguarda il valore della vita, è stato ricordato anche dai colleghi che mi hanno preceduto; non riguarda la totalità dei cittadini ma una fascia ristretta. Il valore della vita, come sostiene uno dei più illuminati pensatori liberali, Norberto Bobbio, è vincolante per la coscienza umana come tale, indipendentemente dal credo religioso e politico.

All'interno dei codicilli di questa legge è quindi presente un tassello che definisce il tipo di Stato che vogliamo, perché essa esprime la natura e la qualità della convivenza civile e del legame politico che ci costituisce cittadine e cittadini.

Oggi siamo in carenza di una legislazione specifica nonostante le numerose iniziative parlamentari, a partire dalla VII legislatura, che ha interessato gli anni che vanno dal 1976 al 1979; è da ventisette anni, quindi, che si cerca di legiferare, ma quei disegni di legge non hanno mai concluso il loro *iter* e i provvedimenti assunti dal Governo si limitano a disciplinare solo aspetti specifici della materia. Proprio sull'inizio della vita, invece, è quanto mai doveroso legiferare. Si dice, infatti, che nulla è più pericoloso del non avere regole.

Ho parlato prima della necessità di avere dentro di noi una sapienza, perché, al di là dell'urgenza e della necessità di avere una legge, questo provvedimento riguarda aspetti giuridici e scientifici, ma anche psicologici, sociologici e soprattutto etici. Di tutti questi insieme dobbiamo cercare di tener conto.

In una società complessa e pluralista come la nostra, è bene ricordare che il secolo che noi stiamo vivendo, il XXI, o sarà etico o non sarà. Ne deriva che questo disegno di legge tratta un argomento che non può essere affrontato in termini strettamente politici e tanto meno di parte. Prova ne è il fatto che la relazione di maggioranza è stata presentata da un collega della forza di maggioranza relativa in quest'Aula, il Gruppo Forza Italia, e una delle due relazioni di minoranza è stata tenuta da un senatore sempre dello stesso schieramento di maggioranza.

Si tratta dunque di una legge che riguarda le nostre coscienze e non può essere ritenuta una legge legata solo alla nostra appartenenza politica e partitica.

Il testo che speriamo di approvare può non dirimere, e sappiamo che forse non dirime, tutte le questioni inerenti il complesso mondo della procreazione medicalmente assistita, ma dobbiamo usare scienza e coscienza per approvare norme che siano le migliori possibili oggi: non sempre ciò che la scienza dice possibile può essere accettato in coscienza, così come non si deve accettare ciò che la scienza ci dimostra essere dannoso. Serve quindi acquisire un concetto di limite umano ed etico. La stessa Convenzione di Oviedo, che è stata ratificata in Italia dalla legge n. 145 del 2001, all'articolo 2 stabilisce che l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza.

La verità delle cose mostra che il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita costituisce un atto sostitutivo dell'atto coniugale, ciò comporta la mancanza della piena relazione all'interno della coppia. L'orientamento giuridico prevalente internazionale e italiano non è quello di proibire ma di regolamentare.

Il disegno di legge quindi favorisce la soluzione al bisogno delle coppie che non riescono a soddisfare il desiderio di maternità e di paternità, ma ricorrono ad un concepimento ottenuto in modo diverso dall'unione coniugale. Si occupa di persone affette da sterilità assoluta e permanente, sia dell'uomo sia della donna in età feconda, e da infertilità, ovvero la mancanza di capacità riproduttiva dopo 12-24 mesi di rapporti non protetti.

Un aspetto sul quale mi auguro si registri il consenso unanime dell'Aula è che il disegno di legge riconosce gli interventi contro la sterilità e l'infertilità prevedendo studi sulle cause e sulla rimozione delle stesse. Ricerche importanti, perché la fecondazione medicalmente assistita dal punto di vista etico e scientifico non può essere riconosciuta come atto terapeutico perché non rimuove le cause, ma cerca di rispondere al desiderio della coppia.

Negli ultimi anni, purtroppo, lo hanno ricordato anche alcuni studiosi che abbiamo ascoltato in Commissione, si è registrato un declino delle at-

tività di ricerca nel campo della sterilità di coppia e soprattutto non si è cercato di riconoscere e correggere le patologie responsabili delle cause di sterilità.

Il disegno di legge, invece, ci aiuta in questo senso, aiuta la scienza. Proprio alcuni studiosi ci dicono che «lo sviluppo di nuove linee di ricerca potrebbe finalmente aprire nuove ed interessanti possibilità di risoluzione di casi di sterilità, molto prima che le coppie debbano ricorrere a tecniche di procreazione assistita».

Non si può neppure tacere che le coppie afflitte da sterilità non presentano solo un'istanza medico-scientifica, ma il loro problema è anche la conseguenza di stili di vita imposti dalla società occidentale: riguarda la coppia, ma coinvolge in prima persona la donna.

L'età giovanile presenta condizioni fisiche e psicologiche favorevoli alla procreazione: è l'età naturale per avere figli. In età più avanzata tutto diventa difficile, soprattutto se si affronta la prima gravidanza. Non può essere solo questa legge a risolvere il problema: lo sappiamo. Però, anche questa legge può dare un contributo. E se obiettivo della medicina è di risolvere un problema di carattere individuale e familiare, compito della politica è invece di intervenire su un quadro generale.

La legge, quindi, non solo individua la rimozione delle cause e favorisce la ricerca (e questo è un aspetto importante), ma definisce anche quali debbano essere i pazienti che possano e debbano ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, così da evitare il ricorso incontrollato e immotivato di coppie che non hanno reali motivi clinici di sterilità. Talvolta la sterilità, per esempio, è dovuta ad un disagio presente nella coppia o a problemi di ordine psichico. Il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita non risolve il problema di fondo.

Un aspetto innovativo del disegno di legge che è stato approvato alla Camera e che è stato esaminato dalla Commissione sanità è l'attenzione posta alla vita prenatale, un tema che oggi incontra, rispetto al passato, maggiori consensi, anche grazie alle migliori conoscenze genetiche.

Oggi il diritto, quando si occupa di fecondazione medicalmente assistita, grazie a questo patrimonio della scienza, fa sì che non ci si occupi più solo della vita umana già esistente, ma anche della vita prenatale. Le ricerche scientifiche, il progetto genoma, lo studio dell'embriogenesi e delle basi molecolari delle diverse malattie, così come gli studi sul rapporto di continuità, sul piano biologico e psicologico, tra meccanismi ereditari, sviluppo intrauterino e nascita ci permettono di considerare la vita umana come un continuo che ha nella fase embrionale l'inizio del suo percorso naturale.

Fin dalla fecondazione lo zigote possiede la sua identità, che si sviluppa in un processo coordinato, graduale, continuo e unitario, quindi indivisibile nelle sue dimensioni costitutive. Mutuando l'espressione del genetista francese Jerome Lejeune, l'embrione può essere definito come «il più giovane essere umano».

Lo stesso Comitato nazionale di bioetica che, come ho ricordato, raccoglie i diversi orientamenti, ha riconosciuto «il dovere morale di trattare

l'embrione umano fin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persona». E anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 16 marzo 1989, invita gli Stati a legiferare in materia ed esprime due concetti importanti: «la necessità di proteggere la vita umana fin dal concepimento» e il diritto del bambino a conoscere la propria identità genetica.

Tenendo conto di queste considerazioni, il disegno di legge che stiamo per approvare definisce quindi i soggetti a cui assicurare i diritti: gli adulti con il loro desiderio di discendenza, i figli con la loro particolare necessità di protezione. Proprio sui più indifesi la regola fondamentale è già stata scritta nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, quando all'articolo 3 prevede: «In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi» (come siamo noi) «i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione». Nel caso specifico di questa legge, si assicurano i diritti anche al concepito, che raccoglie in sé un codice genetico proprio. Per ora, il codice civile non riconosce personalità giuridica al concepito.

C'è però l'opinione condivisa tra i giuristi, e anche in campo politico e scientifico, che il concepito è portatore di interessi meritevoli di tutela; gli si attribuisce una capacità provvisoria che si trasforma in definitiva al momento della nascita. Riconoscere il diritto del concepito significa assicurargli il diritto alla vita, alla famiglia, alla propria identità genetica e affettiva.

Uno dei punti dirimenti di questo disegno di legge è il ricorso alla fecondazione omologa o a quella eterologa. Se il tema etico sottende tutti gli articoli, sul confronto fra fecondazione omologa ed eterologa, quindi sull'articolo 4, è doveroso evidenziare anche i rilievi giuridici e psicologici.

La Costituzione riconosce il rapporto di genitorialità entro e non fuori la società naturale fondata sul matrimonio. Il legislatore ha infatti assicurato ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale. Il costituente ha fatto ancora di più, perché all'articolo 30 non parla di coniugi ma di genitori, di coloro che realmente generano, ovvero i soggetti costituzionalmente e geneticamente relazionali al figlio.

La norma giuridica deve prevedere la certezza di paternità e maternità per il concepito ed il nascituro. Non può e non deve entrare nelle scelte affettive e relazionali individuali e non deve legittimare l'incertezza *ex ante*; ha invece il dovere di risolvere le situazioni che si creano *ex post.*

In ogni caso, la legge, sia quando interviene prima della nascita, sia quando norma il dopo, deve porre al centro i diritti del concepito e del nascituro. La certezza della paternità e della maternità non espone, per esempio, il nascituro nella sua vita adulta al rischio di matrimonio con consanguinei, così come gli garantisce il diritto di curarsi adeguatamente nel caso avesse bisogno di un trapianto di organi o di prevenire malattie

ereditarie (si pensi alla leucemia, al diabete, alle malattie cardiovascolari o ad alcune forme di tumori).

La realtà presenta casi di bambini frutto di relazioni sessuali occasionali o intrattenute con persone diverse dal coniuge. La realtà presenta queste fattispecie. La fecondazione naturale, però, è una scelta e un evento privato sul quale la legge interviene solo per difendere e proteggere i diritti del bambino.

La fecondazione artificiale è invece un atto programmato che esige la partecipazione della società civile e che necessita di una legge che non può escludere il meglio per il figlio. Così pure esistono casi di bambini che si trovano dopo la nascita senza uno o entrambi i genitori. Si pensi, ad esempio, al non riconoscimento del figlio dopo il parto, agli abbandoni, alle morti di uno o di entrambi i genitori quando il bimbo è ancora in tenera età, ma anche alle richieste di adozioni. Queste però sono situazioni in cui la legge agisce *ex post.*

La giurisprudenza ci ricorda anche che si sono già verificati casi giudiziari nell'ambito della fecondazione medicalmente assistita di disconoscimento di paternità da parte di uomini che avevano acconsentito all'inseminazione della moglie con un gamete di una terza persona. Imponendo il divieto di disconoscimento, questo disegno di legge vuole tutelare il minore, anche nei casi in cui si contravviene alla legge. Vi è un dovere etico e sociale ma anche costituzionale a carico dei genitori biologici e solo quando ad esso, *contra ius*, non si ottemperi, intervengono i rimedi.

Se l'aspetto giuridico è dirimente per scegliere fra la fecondazione omologa o quella eterologa, altrettanto lo è quello di carattere psicologico. Come è stato ricordato in quest'Aula nella passata legislatura da uno studioso della materia, il senatore Ossicini, durante la gravidanza il feto stabilisce con la madre una profonda relazione psichica di carattere fondante. L'utero non è un contenitore soltanto; è il luogo di una profonda relazione psichica, con tutte le positività se essa è normale, con tutte le negatività se essa non lo è.

La fecondazione medicalmente assistita pone interrogativi nel campo della psicologia clinica, della pediatria e della neuropsichiatria infantile. Non si tratta di uno psichismo intellettivo o addirittura razionale in queste fasi, ma di quella relazione mente-corpo che è legata a tre unità dialettiche, quella tra fisico e psiche, quella tra coscienza ed inconscio e quella relazionale. L'ho voluto ricordare perché credo che questo sia un elemento che ci permette di riflettere meglio.

La fecondazione eterologa conferma il rischio di scissione tra l'area del biologico e l'area dell'affettivo. Quel rapporto di continuità tra fecondazione, vita intrauterina e nascita è frantumato dalla non coincidenza tra genitori biologici e genitori sociali e affettivi. Il desiderio di maternità deve plasmarsi con i diritti del concepito.

La *ratio* della legge ha voluto riconoscere il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. La necessità

di essere coppia conferma la volontà di tutelare il diritto del bambino ad avere una famiglia ed una propria identità.

Un aspetto di questo disegno di legge che merita però alcune considerazioni è la possibilità estesa alle coppie conviventi di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita. La nostra Costituzione, ma anche il codice civile sono molto chiari sul concetto di famiglia e correttamente non equiparano la convivenza al rapporto di coppia fondato sul matrimonio.

Su questo aspetto, però, poiché se ne è discusso molto in Commissione, è doveroso precisare che questa legge, a differenza di quanto criticato e contestato in Commissione, non consente che una donna sola riesca a simulare la convivenza facendosi donare il seme di un uomo con il quale non sussiste alcuna relazione di convivenza.

Signor Presidente, lascerò il seguito del mio intervento scritto perché venga allegato agli atti poiché non riuscirò a terminarlo nei tempi fissati.

Desidero solo concludere dicendo che questo è un provvedimento molto importante, è un tassello sul quale, come è stato ricordato questa mattina, vale la pena di riflettere con molta attenzione.

Dobbiamo quindi essere sapienti e prudenti, consapevoli che l'*actus humanus* è esclusivo della persona umana, è conseguente alla sua libertà e non può e non deve essere dannoso o rischioso per la stessa persona umana. Proprio per il nostro bene di comunità civile adottiamo il bene possibile oggi.

Credo che sia giusto dire di sì a questo disegno di legge perché i suoi articoli sono frutto di un equilibrio etico, scientifico e giuridico rispettoso della laicità dello Stato, laicità che per noi non significa rinunciare a qualsiasi valore. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, UDC e del senatore Salzano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Danzi. Ne ha facoltà.

DANZI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge alla nostra attenzione, una volta approvato, avrà il grande merito di porre finalmente ed in maniera definitiva la parola fine ad una situazione non più tollerabile, ad un vuoto legislativo che ha prodotto effetti tali da far parlare addirittura di *Far West* della procreazione.

In effetti, a ben considerare, è accaduto e accade di tutto. Abbiamo assistito a fecondazioni eterologhe con frequenti, continui disconoscimenti di paternità; abbiamo assistito al ricorso agli uteri in affitto e, non ultimo, anche a tante speculazioni economiche da parte di alcuni professionisti – per fortuna pochi – con un senso deontologico molto basso, di certo inversamente proporzionale alla cupidigia e alla sensibilità nei confronti del danaro.

Le tecniche di fecondazione artificiale ci pongono dinanzi due soggetti. Da un lato, gli adulti con il loro desiderio legittimo di discendenza; dall'altro, i figli con la loro particolare esigenza di protezione. Noi del-

l'UDC diciamo che viene prima di tutto il bambino e ricordiamo e facciamo nostro il principio espresso sin dal 1959 dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti del fanciullo, secondo cui l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di sé stessa.

Per noi, figlio, bambino non è solo il neonato, ma anche l'embrione in provetta; per noi, il diritto alla famiglia implica necessariamente che ogni figlio abbia un padre e una madre certi.

Colleghi, durante il lungo lavoro svolto nella Commissione igiene e sanità su questo testo ho ascoltato alcuni stimabili senatori sostenere con passione, coerentemente con i loro convincimenti, che esso violerebbe in qualche modo il principio di laicità, prefigurando una sorta di Stato etico e contrastando quindi il pluralismo e la libertà di pensiero. A questi colleghi, sommessamente e con grande rispetto, vorrei dire che laicità non significa rinuncia a qualsiasi valore, né tanto meno che lo Stato debba soltanto garantire a ciascuno una sorta di libero arbitrio.

Riflettiamo insieme: siamo tutti d'accordo nel rigetto della pena di morte, nel richiamo alla solidarietà, nel rifiuto della guerra, nella lotta alla fame, alle malattie e alle sofferenze? Ritengo di sì.

Vi chiedo, allora, se dietro queste scelte condivise unanimemente non vi pare che vi siano valori etici. Ragionare laicamente vuol dire offrire e favorire la pacifica convivenza, pur in presenza di differenti convinzioni religiose, di diverse culture ed etnie, perché, a prescindere dalle diversità, la ragione scopre ed esalta un obiettivo comune: il valore dell'uomo.

Per questi motivi, il testo alla nostra attenzione non deve costituire e non costituisce in alcun modo la vittoria dei cattolici sui laici. Molti in questa legge sono gli aspetti migliorabili, tanto per i cattolici quanto per i laici, a seconda delle proprie convinzioni.

Ad esempio, per i cattolici non è condivisibile fino in fondo l'accesso alla famiglia di fatto, come per i laici non è condivisibile il numero degli embrioni impiantabili o l'impossibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa nei casi di sterilità o di malattie genetiche trasmissibili. Ma in questo momento è importante che tanto i cattolici quanto i laici comprendano pienamente le ragioni per cui questa legge va approvata al più presto, evitando che eventuali cambiamenti possano lasciarci ancora, per svariati anni, nell'attuale situazione di anarchia.

Questo soprattutto perché ciascuno di noi ha l'alta responsabilità morale di porre al centro di tutto la tutela della vita, quindi la tutela del bambino dal momento della fecondazione e in tutti i passaggi evolutivi successivi.

Sappiamo che gran parte delle controversie è incentrata sullo statuto dell'embrione umano, soprattutto in riferimento ai primi giorni della sua esistenza. Di che si tratta? Di un essere umano, di una cosa, oppure di una entità intermedia tra cosa e essere vivente? Tutti siamo a conoscenza di autorevoli affermazioni che qualificano il concepito quale essere umano fin dalla fecondazione, ma neppure ignoriamo che, viceversa, ve ne siano altre che definiscono l'embrione una cosa.

Non va sicuramente nascosto il dato secondo cui per alcuni l'embrione non merita lo stesso rispetto di un essere umano; e ciò avviene nonostante la risoluzione del Comitato internazionale di bioetica, che, pur non affermando che l'embrione è una persona, sostiene comunque che lo stesso vada trattato come una persona.

Può il Parlamento ignorare un parere tanto autorevole? E se malauguratamente lo facesse, che senso avrebbe mantenere in vita un Comitato di tal fatta? Noi sosteniamo allora che, anche di fronte al dubbio sull'esistenza di una vita umana, fino all'eliminazione dell'ultimo dubbio si debba supporre la vita e non la morte.

Venendo al disegno di legge, ci troviamo dinanzi a un testo necessario, urgente, indifferibile, che, per quanto detto, si pone due precisi obiettivi: da un lato, quello di colmare finalmente il vuoto legislativo acclarato; dall'altro, quello di consentire l'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale avendo al centro di ogni attenzione il nascituro.

Vorrei ora fare una rapida disamina di alcuni articoli importanti del provvedimento.

A proposito dell'articolo 1, le critiche più insistite riguardano l'espressione «diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». In proposito, penso valga la pena di ricordare come nella risoluzione del 16 marzo 1989 del Parlamento europeo gli Stati membri vengano invitati a disciplinare la procreazione medicalmente assistita nella consapevolezza della necessità di proteggere la vita umana fin dal concepimento, nel rispetto dei diritti e degli interessi del figlio riassumibili nel diritto alla vita e all'integrità fisica e psicologica, nel diritto alla famiglia, nel diritto alla cura da parte dei genitori, nel diritto di crescere in un ambiente idoneo e, infine, nel diritto alla propria identità genetica.

Alcuni, che non la vedono così, chiedono – lo abbiamo sentito oggi in Aula – che la fecondazione artificiale possa essere resa possibile anche per prevenire malattie geneticamente trasmissibili e non solo, come recita l'articolo 1 del disegno di legge, per «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana».

È evidente che in questo caso verrebbe automaticamente consentita la procreazione eterologa, che ci vede fortemente contrari e che è esclusa dal disegno di legge; nello specifico, dall'articolo 4 che, appunto, impedisce la procreazione eterologa, tenendo conto non solo dei pur lodevoli desideri degli adulti, ma anche dei diritti dei figli alla vita, alla famiglia e ad una identità biologica e psicologica.

Vorrei sottolineare e porre all'attenzione della vostra sensibilità come in assenza di regolamentazione ci siano state molte fecondazioni di tipo eterologo e come si siano avviati molti processi per disconoscimento della paternità.

Non si può escludere che in una coppia che ricorra alla procreazione eterologa (non si tratta di pura teoria: è accaduto e accade realmente nella vita di tutti i giorni), una coppia solida nel momento in cui ha deciso di ricorrere alla fecondazione eterologa, uno dei due coniugi, il padre in questo caso, avvii un processo di disconoscimento della paternità in quanto il

nascituro non è geneticamente riconducibile al proprio patrimonio genetico.

Mi pare che questo possa costituire, dal punto di vista psicologico, un fatto traumatizzante, inaudibile, terribile e non augurabile a nessuno, soprattutto a un bambino che si trovi a sentir dire da quello che ritiene il padre di non essere suo figlio.

Ci sono anche altre obiezioni. Si dice che esistono i figli naturalmente eterologhi, riferendosi ai bambini che sono frutto di relazioni occasionali e con persone diverse dal coniuge. Ma, colleghi, si può davvero sostenere che questo sia il meglio per il figlio?

E poi, mentre la fecondazione naturale – come è stato sottolineato dalla collega Baio Dossi – è un evento privato e incontrollabile, la fecondazione artificiale è un atto programmato che viene svolto alla luce del sole e che comporta la partecipazione della società civile, di operatori e di strutture sanitarie. Pertanto, in questo caso, è doveroso che venga escluso ciò che mette in forse il meglio per il figlio e, se è vero che l'adozione mostra la separabilità della genitorialità genetica da quella legale e affettiva, è altrettanto vero che il principio su cui poggia l'adozione è esattamente opposto a quello per cui si chiede la procreazione artificiale: quest'ultima, infatti, intende dare un figlio a chi non ne ha, mentre l'adozione ha lo scopo di garantire una famiglia ad un minore che non l'ha.

Il Parlamento europeo ha dichiarato non auspicabile la fecondazione eterologa, né è vero che tutti gli Stati ammettono la procreazione eterologa; ma anche se fosse vero, non v'è alcuna ragione per cui dovremmo imitare gli errori degli altri e potremmo quindi distinguerci nel non ripercorrere gli sbagli di chi ci ha preceduto.

Quindi, è molto importante che in certi casi sia considerata l'adozione, sia rivalutato il concetto di adozione. Va considerata l'adozione perché, mentre è doveroso parlare dei diritti del figlio, non è possibile in alcun modo affermare un diritto al figlio degli adulti; se il desiderio di avere un figlio è comprensibile e lodevole, non è consentito realizzarlo a qualunque costo.

Se non esiste un diritto al figlio, non si può ricorrere a metodi inaccettabili per averlo. Il figlio è un dono e non un oggetto e chi lo desidera non è un aspirante possessore, ma colui che attende un dono e che vuole donare.

In ultimo, mi pare importante ricordare come la fecondazione artificiale presenti inconvenienti non trascurabili da un punto di vista strettamente scientifico e tecnologico. Segnalo alcuni dati. Le gravidanze prodotte da una fecondazione artificiale nel 22 per cento dei casi terminano in aborti spontanei, nel 5 per cento in gravidanze ectopiche, nel 29 per cento in parti pretermine, nel 36 per cento con la nascita di neonati a basso peso.

E c'è di più: i tassi di mortalità e di morbilità neonatale sono significativamente superiori rispetto a quanto non accada nella fecondazione naturale. Pertanto, cari colleghi, contenere la procreazione assistita entro limiti rigorosi non significa contrastare una conquista della scienza, ma

spingere la stessa scienza a cercare strade più umane e meno cariche di inconvenienti, laddove vengano posti degli argini.

Nell'articolo 5 il disegno di legge estende il ricorso alla tecnica anche alle coppie di fatto e stabilisce che l'età dei genitori sia un'età potenzialmente fertile. Evidentemente questo riferimento assume meno valore nel momento in cui la legge si limita alla fecondazione omologa.

È evidente che per aversi una fecondazione omologa il donatore debba essere in età fertile, ed anche il ricevente. Ma questo articolo proibisce la fecondazione *post mortem* (abbiamo assistito anche a questo!). La ragione è evidente, colleghi: se è vero che gli orfani esistono, è pur vero che, per quanto possibile, è utile evitare di programmarli. Il meglio, per un figlio, è avere un padre ed una madre, e non sicuramente nascere orfano.

L'articolo 8, infine, stabilisce lo *status* del figlio generato e nato in seguito all'uso di tecniche di fecondazione artificiale, tanto del figlio ottenuto con la tecnica omologa, quanto, nei commi 1 e 3 dell'articolo 9, nel caso di divieto, cioè nel caso di fecondazione di tipo eterologo.

In questo caso – la deroga alla legge può aver luogo, il fatto illecito può accadere – l'articolo esclude la facoltà del disconoscimento della paternità ed esclude alcuna relazione giuridica parentale con il nato da parte del donatore. Anche in questo caso il principio ispiratore della norma è la tutela del soggetto più debole, in questo caso il figlio.

L'articolo 12 propone una serie di divieti e sanzioni. Un aspetto va sottolineato: sono sanzioni proporzionate e razionali e c'è un aspetto di esse che, secondo noi, è ragionevole ed è rappresentato dalla non punibilità per l'uomo e per la donna in caso di violazione dell'articolo 8, cioè per l'uomo e la donna che procedano alla fecondazione eterologa, vietata dalla legge. Questo perché si considera il valore positivo del desiderio di avere un figlio e la sofferenza provocata dall'infertilità.

Di qui discende la non punibilità per chi chiede quanto vietato e la sanzione, invece, per chi accoglie e attua la richiesta. La pena più severa evidentemente in questo articolo è quella conseguente alla clonazione, che prevede un lunghissimo e giusto periodo di detenzione.

L'articolo 13 vieta qualunque sperimentazione sull'embrione. È un articolo fondamentale, perché riconosce la qualità di essere umano all'embrione o, almeno, l'accettazione del principio di precauzione, secondo cui, nel dubbio, si debba sempre adottare la soluzione che garantisce la vita.

Appare quindi giusto che la sperimentazione sull'uomo, che ha precise regole, veda queste ultime estese anche all'embrione. Allora, come sull'uomo l'unica eccezione possibile al divieto di sperimentazione si ha solo nel caso limite in cui, per salvare la vita dell'uomo stesso, non vi sia altra possibilità oltre quella che provare su di lui un metodo ancora sperimentale, allo stesso modo è giusto che non sia possibile sottoporre ad indagini distruttive un embrione in provetta al fine di migliorare i processi di sviluppo di altri embrioni, ma che invece sia possibile, anche con tecniche sperimentali, intervenire per correggere l'eventuale sviluppo anomalo dell'embrione stesso.

L'articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni. Sapete benissimo che nei processi di congelamento e scongelamento degli embrioni se ne provoca la morte del 40-50 per cento, e non mi pare che gli embrioni debbano essere trattati come degli alimenti per i quali indicare la data di scadenza.

Dobbiamo assolutamente evitare che degli esseri viventi – perché noi li consideriamo tali – vengano congelati e resi sovranumerari e probabilmente nel tempo possa verificarsi una situazione analoga a quella che si verificò in Inghilterra e sollevò molto scalpore, quando furono distrutti 4.000 embrioni e l'intera sensibilità della nazione fu colpita da un evento così traumatico. A meno che non si continui a considerare l'embrione una cosa. Noi non la consideriamo tale. *(Richiami del Presidente)*. Ho finito, signor Presidente. Si potrebbe ancora dire tanto su questo disegno di legge, ma occorre chiudere: lo ha sollecitato il Presidente.

Noi dell'UDC abbiamo voluto fortemente, con il nostro segretario nazionale, onorevole Follini, con il nostro presidente, onorevole Buttiglione, e con i Gruppi interi di Camera e Senato questa legge.

Si tratta di una legge giusta, che rende giustizia, che riconosce dignità, che regola in modo equilibrato e condivisibile quanto fino ad oggi non regolamentato. È una legge di civiltà, nobile, perché ha un filo conduttore che sottende ogni articolo, ogni comma, ogni parola: quello di considerare il nascituro non l'effetto materiale di una mirabile tecnica scientifica, ma il fulcro di tutto l'impianto, il garantito in tutte le sue fasi di sviluppo. E non vi pare, colleghi, una dimostrazione concreta di grande civiltà quella che si offre con una legge che pone al centro di tutto il valore della persona umana? *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Salzano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, colleghi, mi limiterò a qualche osservazione di carattere generale sul provvedimento in esame, riservandomi ovviamente di partecipare al dibattito sui singoli punti, e soprattutto cercherò di avanzare, in queste poche parole, alcune osservazioni di metodo; vorrei cioè dire con quale spirito mi pongo personalmente di fronte a questo tipo di problematica.

Innanzitutto, credo che la legge qui proposta non sia certamente la migliore possibile. Vi sono elementi che lasciano perplessi; vi sono punti anche non del tutto chiari tra di loro e nel complesso. Tuttavia, mi pare che la legge si ponga una finalità positiva: quella di mettere ordine – un ordine possibile – in un settore delicato per la salute e per i diritti delle famiglie, delle coppie, dei figli.

Credo sia bene da parte mia pormi di fronte al disegno di legge con spirito di responsabilità e di servizio ai cittadini, in vista soprattutto del bene comune, che è fondato sulla tutela di tutte le parti interessate, in modo particolare dei nascituri, che sono la parte più debole.

Dico questo perché il problema del consenso dell'opinione pubblica può essere affrontato in un modo o nell'altro. Qualche collega, che ho ascoltato con molto rispetto e con molta stima per le indicazioni date, ha toccato il tema della diffusione in Europa di un certo tipo di orientamento dell'opinione pubblica, e quindi di un consenso possibile che va oltre il nostro Paese.

Ebbene, credo che il tema del consenso debba essere coniugato con la responsabilità che ciascuno di noi ha singolarmente e collettivamente di perseguire ciò che, nella libertà delle nostre funzioni parlamentari, a noi pare il bene comune, fondato, appunto, sui diritti di tutte le parti in causa.

Ora, questa legge fa riferimento – contrariamente a quanto alcuni emendamenti propongono – alla procreazione medicalmente assistita; non si tratta solo di fecondazione, ma – sottolineo – di procreazione, cioè non di un fatto privato ma di un fatto pubblico, comunitario vorrei dire. Ciò rende il tema della procreazione, che ha appunto la finalità di generare nuove vite, particolarmente importante, al di là anche degli aspetti individuali e singolari.

Naturalmente c'è stata oggi qualche proposta, come anche nella Commissione competente, di rivedere profondamente questo disegno di legge e di rinviarlo in Commissione, cioè di aprire un nuovo dialogo, un nuovo modo di valutare i singoli punti che possono essere in qualche misura caratterizzati da difetti o da contraddizioni interne. Ma è possibile una revisione radicale?

È possibile oggi una dialettica diversa da quella che c'è stata in Commissione e nel lavoro preparatorio? Credo sia difficile. Vorrei ricordare il precedente della scorsa legislatura, un testo che fra l'altro si è arenato proprio qui al Senato su alcuni aspetti ripresi oggi in alcuni interventi, in modo particolare quelli relativi alle pur motivate e apprezzabili, ma non condivisibili, proposte di questioni sospensive avanzate nella seduta pomeridiana.

Credo non sia possibile una revisione radicale, una ridiscussione approfondita. L'attuale proposta è imperfetta, ma in qualche misura necessaria, almeno come prima approvazione.

Vorrei però arrivare ad un punto fondamentale, che tocca un po' tutti noi, cioè quello della laicità, o, meglio, delle affermazioni che sono state fatte in merito all'ispirazione ideologica o non laica di questo provvedimento. Mi domando: la posizione dei cattolici su questo provvedimento è diversa da quella di qualunque altro cattolico non dichiarato o di qualunque altro parlamentare? Non credo. Non credo che si possa parlare ai cattolici di sinistra o a quelli di destra. *(Applausi delle senatrici Baio Dossi e Toia e del senatore Iervolino).*

Non credo si possa farlo, con tutto il rispetto che ho per i colleghi che ritengono di esprimere questo giudizio (mi è parso persino di sentir parlare, in un accenno ai cattolici di sinistra, di cattocomunisti, ma forse mi sono sbagliato).

Per carità, non metto affatto in discussione queste espressioni, che vogliono riferirsi ad un aspetto serio del nostro modo di essere cattolici, laici o scettici dal punto di vista di una cultura e di una fede organiche che toccano tutti noi parlamentari.

Direi anche, per rispondere a tali questioni che pongo anche a me stesso, che qui non si tratta di schieramento ideologico, ma di uno schieramento, semmai – almeno da parte mia – «valoriale». Si può discutere di questi valori, della tutela dei valori che sono messi in campo, ma non c'è ideologia: si tratta – ripeto – di una questione «valoriale». *(Applausi della senatrice Toia).*

E allora fra questi valori citerei quello della «genitorialità», che mi pare la legge metta in risalto, pur con taluni difetti. Valore della «genitorialità» che, in trasparenza, lascia vedere il valore costituzionale della famiglia, che non è in contraddizione con il valore del rapporto di coppia, comunque esso sia.

C'è il valore, per altro verso, della persona nascitura, che certamente non ha ancora giuridicamente tutti i diritti che le saranno riconosciuti in futuro, ma che è un valore fondamentale. Ecco, è il rapporto di questi valori che ci può indicare una posizione.

Poi, sempre fra queste ambivalenze, fra le domande che sono state già poste o che probabilmente verranno poste da altri colleghi, che io stesso, naturalmente, mi pongo, rientra anche la questione se chi vota a favore di questa legge sia un conservatore oppure si opponga alla scienza, mentre chi vota contro sia favorevole alla scienza.

Non credo che tale domanda sia calibrata giustamente. Tra l'altro, per superare queste mie brevi considerazioni, faccio presente che se io ragionassi da cattolico, e non da parlamentare che difende e sostiene la laicità di questo Parlamento, dello Stato e delle leggi, se ragionassi – ripeto – solo da cattolico, direi che per la morale cattolica vi sarebbero molte e gravi obiezioni a questa legge. Quindi, se io sostengo l'impianto generale della legge, pur con tutte le riserve, non lo faccio da cattolico ma da parlamentare. Procedo allora a qualche altra riflessione intorno a questi problemi.

Vorrei ancora toccare una questione di metodo: il mio giudizio, e credo anche quello di molti altri, su proposte diverse non è negativo, non è contrapposto in maniera radicale. Io rispetto, ma non condivido i giudizi che altri danno. Rispetto battaglie serie, ma che non condivido.

Apro perfino una piccola parentesi relativa ad un collega che stimo moltissimo, il quale ha le mie stesse radici culturali, e cioè il senatore Giorgio Tonini. Io non condivido, per esempio anche se rispetto e capisco, i tre punti che a suo avviso dovrebbero portare a rivedere questa legge: il pluralismo etico nel nostro Paese, il contesto sovranazionale e l'orientamento ivi prevalente, l'ordinamento giuridico con il quale questa legge dovrebbe essere in armonia. Lo ribadisco: rispetto queste posizioni, ma non le condivido.

Non è qui possibile argomentare dettagliatamente questi argomenti. Mi limito a dire che questa presa di posizione da parte mia in generale

sul provvedimento non è un fatto di coscienza (non faccio un'obiezione di coscienza in quest'Aula), ma un tentativo, magari sbagliato o discutibile, di assunzione di responsabilità come legislatore, secondo la Costituzione.

Dunque, sui due punti controversi che più mi hanno colpito nel provvedimento, vale a dire le questioni che riguardano la fecondazione eterologa e le coppie di fatto, dico semplicemente che la fecondazione eterologa, in rapporto alla procreazione – e sottolineo il termine «procreazione» – medicalmente assistita confligge con il diritto del bambino a conoscere la propria identità generazionale, fisica e psicologica, come fondamentalmente hanno spiegato alcuni colleghi, tra cui la senatrice Baio Dossi. Questo in via di diritto.

In via di fatto, l'esperienza storica anche del grande dibattito sui minori e sulle realtà minorili che molte parti della nostra società curano, documenta la ricerca spasmodica dei genitori da parte dei figli, se per qualunque ragione non li hanno conosciuti: una ricerca che spesso va anche contro alcune leggi che riguardano l'adozione e altre parti dell'ordinamento.

Dunque, per quanto riguarda i diritti dei nascituri ad essere garantiti circa la eredità biologica, anche in ordine alla loro salute, credo che tali diritti siano inalienabili e che debbano essere tenuti presenti raffrontandoli con le possibilità previste per i genitori. Sono due livelli diversi: la possibilità che la legge dà ai genitori e i diritti che comunque la legge deve riservare ai figli che nasceranno da questa procreazione medicalmente assistita.

Sulle coppie di fatto, secondo me, nella proposta di legge si esula dallo spirito della Costituzione in ordine alla famiglia fondata sul matrimonio, ma la rimessa in discussione del testo comporterebbe un rischio analogo a quello che si verificò nella precedente legislatura, e comunque toccherebbe un ambito così ampio di problematiche connesse a questo, che non credo sia opportuno.

Mi avvio a concludere questo mio non ordinatissimo intervento affermando che vorrei discutere con i colleghi sugli emendamenti, se possibile anche dopo l'eventuale approvazione della legge sull'*iter* applicativo, perché si apre ancora uno spazio.

Ebbene, vorrei discuterne in base ai princìpi nei quali credo, quelli del personalismo comunitario, i due termini correlati che proprio in questa legge devono trovare (e mi pare che, almeno in radice, la trovino) una loro affermazione, che sono fondamento della coscienza civica e della nostra stessa Costituzione. Poi, tali princìpi nella loro applicazione, possono variare, come dimostrano la Costituzione materiale e anche gli intervenuti mutamenti costituzionali, ma essi sono nella nostra coscienza europea e nella stessa Carta dei diritti dell'Europa.

Credo allora che il disegno di legge sia nel suo insieme positivo. Qui parliamo anche di generazioni di bambini: anche un bambino che non sembra uguale agli altri, che ha qualche apparente difetto fisico o psichico è comunque una creatura positiva, che va alimentata e accompagnata: così vorrei fare con questo disegno di legge. Si potrà migliorarlo, io spero, e

renderlo più efficace nel corso della sua applicazione, se tutti insieme ci sforzeremo di aiutarne il tragitto. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Andreotti,Viviani, Gaburro, Peterlini e Salzano).*

PRESIDENTE.È iscritta a parlare la senatrice Bettoni Brandani. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei motivare in quest'Aula, cercando di essere il più possibile chiara, la mia posizione fortemente critica in merito al testo di legge che stiamo discutendo.

Il primo elemento che motiva la mia critica, come quella di molte donne, è la modalità con cui si è scelto di legiferare e l'ispirazione di fondo di questo provvedimento.

Il nostro Paese negli anni passati ha legiferato seguendo in qualche maniera – passatemi la semplificazione – il pensiero liberale. Ognuno è libero di compiere le proprie azioni, le proprie scelte, a patto che queste non arrechino danni agli altri.

Il divorzio, l'aborto, la parità giuridica tra i coniugi, il riconoscimento dei figli illegittimi, la libera vendita degli anticoncezionali, la fine della discriminazione delle famiglie di fatto hanno consentito, sulla base di questa ispirazione, di legiferare in maniera laica, garantendo libertà al cittadino nelle sue scelte più private, più intime, e lasciando a lui e solo a lui la scelta a cui fare ricorso.

Al contrario, il disegno di legge che ora stiamo discutendo prefigura uno Stato etico, che cioè decide al posto del cittadino – e noi lo decidiamo come legislatori – quello che è bene e quello che è male, quello che è lecito e quello che non è lecito.

Non solo, ma lo Stato, con questo provvedimento, si intromette pesantemente nel campo scientifico, costringendo ad esempio il trasferimento obbligatorio degli eventuali tre embrioni prodotti, laddove il terreno della ricerca e delle acquisizioni scientifiche contraddice ciò e, soprattutto, è in continua mobilità e con continue nuove acquisizioni.

Mi dispiace contraddire alcuni colleghi ma in questo modo si introduce un diritto ideologico, totalizzante, esclusivo e, pertanto, rischioso, tra l'altro destinato ad essere costantemente delegittimato dalle pratiche sociali. Chi, ad esempio, potrà impedire il turismo procreativo?

È una facile scorciatoia, ritengo, per imporre una delle posizioni in campo del tutto legittima, ma una delle posizioni in campo, quando invece, proprio per la diversità delle posizioni etiche che noi abbiamo davanti, delle posizioni filosofiche e religiose che ci sono in campo, tutte che meritano rispetto, occorreva usare un diritto sobrio, non invasivo, riconoscendo anche i limiti che il diritto presenta quando si tratta di normare comportamenti e scelte più intimi, cercando un punto di equilibrio tra posizioni diverse, senza imporre soluzioni fra le differenti posizioni etiche.

Con questa modalità di legiferare cui facevo riferimento si è inoltre voluto riconoscere specifici diritti all'embrione, in contrasto con quanto afferma il nostro codice civile, che appunto recita: «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita», e con quanto hanno disposto le legislazioni europee – che certo possiamo anche non conoscere ed eludere –, anche quelle più restrittive in campo di procreazione medicalmente assistita.

Non dimentichiamoci, peraltro, che fisiologicamente l'ovulo fecondato non è in grado di compiere la strada che porta alla nascita se non grazie al fatto che una donna accetti di accoglierlo e si realizzi quell'evento straordinario ed unico al mondo dell'unione tra madre e figlio, figlio che nascerà proprio con la maternità di quella persona, che è una donna. Ogni intervento su di lui è un intervento sulla madre e viceversa.

La stessa sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975 ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi tra diritto alla salute di chi è già persona (la donna) e diritto alla vita di chi persona ancora non è (il feto) è il primo a dover prevalere.

Questa impostazione non riconosce dunque all'embrione *tout court* un'attitudine generale alla titolarità dei diritti, come si fa ad esempio per chi è già nato. Ma d'altronde questo non significa – e penso che non debba significare – non riconoscere la dignità dell'embrione stesso, la sua necessità di tutela, il rispetto per una vita umana potenziale, come appunto fa la Convenzione di bioetica di Oviedo.

Un'ulteriore considerazione. Il testo votato dalla Camera presenta indubbi problemi di costituzionalità, come altri colleghi meglio di me hanno illustrato. Vorrei solo ricordarne i motivi.

In primo luogo, per la disparità che determina fra i cittadini in base a mere considerazioni e *status* personali. In secondo luogo, per la violazione del diritto alla salute con obbligo di *malpractice*, è questo il caso, ad esempio, dell'obbligatorietà del trasferimento dei tre embrioni e della non possibilità della revoca del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo, che si configura come un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio. Inoltre, per la visione punitiva sottesa a certi passaggi, che sembra aderire ad un unico modello di genitorialità legittima, quello dell'assoluta coincidenza tra maternità e paternità biologica e legale, in chiaro contrasto con la legislazione italiana sull'adozione.

Infine, mi vorrei soffermare sull'aspetto che io ritengo più aberrante di questa legge. A parte alcune questioni etiche, peraltro importanti, tutto il mondo medico e scientifico ci ha messo in guardia rispetto alla pericolosità di alcuni articoli che vengono a determinare e a costringere per legge a pratiche di malasanità.

Mi riferisco appunto – voglio ripeterlo – all'obbligo di fecondare e impiantare fino a tre ovociti, non lasciando questa scelta alla professionalità, alla scienza e alla competenza del medico che valuti caso per caso. Mi riferisco anche alla proibizione della crioconservazione degli embrioni con conseguente necessità di sottoporre le donne a ripetute stimolazioni ormonali che mettono a rischio la loro salute, ed al fatto che viene vani-

ficata qualsiasi possibilità di diagnosi preimpianto necessaria ed indispensabile per i portatori fertili di malattie geneticamente trasmissibili, salvo poi consentire con grande aberrazione l'aborto di un feto affetto da quella stessa malattia genetica.

Il difetto di fecondazione eterologa, vorrei richiamarlo, anziché risolvere i problemi legati all'omosessualità, in realtà dà qualche risposta a quelle coppie più sfortunate che per varie cause hanno un'infertilità definitiva dell'uomo o della donna, o, ad esempio, nel caso di coloro che si sono sottoposti a terapie radianti per malattie oncologiche. Il problema quindi è serio e non è da liquidare con facili battute.

L'ultimo punto critico della legge in esame è che con un principio oscurantista, vietando la crioconservazione degli embrioni e la sperimentazione sugli embrioni sovrannumerari o comunque non utilizzabili ai fini dell'impianto, il cui destino è già segnato, si nega la possibilità di ricerca scientifica in Italia, si toglie qualsiasi prospettiva al mondo scientifico italiano di operare, ad esempio, su cellule staminali embrionali che rappresentano l'attuale frontiera più avanzata per la possibilità di curare malattie e salvare la vita a milioni di esseri umani, così come si è pronunciata autorevolmente la commissione Dulbecco.

In conclusione, se il Senato in questa occasione, al di là di posizioni e convincimenti personali, darà il suo contributo per migliorare almeno gli aspetti più contraddittori, coercitivi e pericolosi della legge, avremo la coscienza, quali legislatori, di aver svolto dignitosamente il nostro ruolo di fronte al Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e delle senatrici Boldi e Bianconi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ronconi. Ne ha facoltà.

RONCONI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando rappresenta la sintesi di una riflessione che ci ha impegnati lungamente sia alla Camera sia al Senato, non soltanto in questa legislatura ma anche in quella passata.

Lo ricordo perché questa mattina abbiamo assistito ad una improvvida manifestazione da parte di femministe malaccorte, frettolosamente e superficialmente informate, desiderose di una visibilità personale più che di affrontare una questione importante e delicata. Chi pensa che questo disegno di legge non sia stato seriamente e attentamente valutato anche nella Commissione sanità del Senato sbaglia in modo grossolano.

In realtà, oggi dobbiamo fronteggiare un rigurgito laicista che nulla ha a che fare con la laicità dell'impegno politico e con una serena e non ideologica riflessione su questo disegno di legge. Ecco, allora, il tentativo di addurre motivazioni pseudoscientifiche per rinviare *sine die* questo provvedimento. Ne abbiamo avuto l'esempio più chiaro ed esplicito con le modalità di discussione della passata legislatura.

L'UDC è convinta che tutto è perfettibile. Anche questo disegno di legge è migliorabile; tuttavia, gli riconosce grandi meriti e il pregio di af-

frontare con chiarezza i problemi delicati e perfino intimi della procreazione.

Condividiamo il fatto che per uscire dal *Far West* e dall'attuale assenza di disposizioni legislative, per affrontare i nuovi limiti e le domande provenienti dal progresso della scienza, non si poteva non approcciare la fecondazione medicalmente assistita come fine teraupetico e non più come mezzo per bieche ed esecrabili speculazioni.

Il vuoto legislativo di oggi potrebbe teoricamente permettere che ai figli siano innaturalmente consegnati cinque genitori: il donatore del seme, la donatrice dell'ovulo, la donna che presta l'utero, i genitori adottivi. È una situazione davvero incredibile, certo al limite, ma teoricamente possibile.

L'UDC reputa essenziale che in questa legge per la prima volta vengano considerate le misure di tutela nei confronti dell'embrione. Questa è una parte profondamente innovativa e fondamentale del disegno di legge; rappresenta una inversione di filosofia che – diciamolo chiaramente – rende obsoleta e probabilmente superata una parte della legge n. 194 del 1978, che era invece impiantata sull'esclusiva difesa della madre, non considerando mai i diritti del nascituro.

Oggi non vogliamo rimettere in discussione quello che il Parlamento approvò e fu successivamente confermato con un *referendum* popolare. Tuttavia, non possiamo non sottolineare una nuova sensibilità che allora invece non fu colta. È evidente che tutto questo imporrà nuove e libere riflessioni in merito; intanto, registriamo con favore la consapevolezza guadagnata che la maternità e la paternità rappresentano uno stato di grazia, non una disgrazia, e particolarmente per la donna.

È una legge, questa, che pone finalmente su un piano di parità l'uomo e la donna, consegna diritti e doveri uguali, difende ed esalta la dignità della coppia, di quella vera e non dei surrogati omosessuali, che pure non sono condannati ma posti su un evidente, naturale, diverso livello.

Diciamo pure che l'approvazione di questa legge sarebbe, da noi cattolici, considerata una tappa importante, una battaglia vinta non sotto le insegne di questo o quel partito, ma sotto la bandiera della civiltà e soprattutto del rispetto nei confronti di quelli che di lì a poco vivranno insieme a noi.

Il segno vero della disponibilità dei cattolici sta nell'accogliere una legge in cui le coppie eterosessuali di fatto sono equiparate, in realtà, nei diritti e nei doveri, a quelle regolarmente sposate.

Infine, per concludere, non è cosa da poco che con questo disegno di legge si sottragga a possibili speculazioni e anche a fini poco nobili – è avvenuto in diverse occasioni in Italia e fuori d'Italia- la vita che nascerà, l'embrione cui si deve il rispetto e la sensibilità che comunemente, come uomini civili di questo tempo, riserviamo sempre al nostro prossimo.

Per tutte queste ragioni il Gruppo UDC, che ha voluto con ostinazione che il provvedimento finalmente approdasse in questa Aula, lo difende, lo condivide e lo voterà. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

PRESIDENTE. Data l'ora, visto che il tempo a nostra disposizione non consentirebbe alla collega iscritta a parlare dopo il senatore Ronconi di svolgere il suo intervento nell'ambito dei venti minuti ai quali ha diritto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, il calendario dei lavori è integrato con l'esame del disegno di legge n. 2474: «Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica».

Il provvedimento sarà pertanto inserito, ai soli fini dell'avvio della discussione generale, all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta che saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 25 settembre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).

– TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).

– ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).

– CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).

– RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).

– TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).

– FRANCO Vittoria ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

– D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita (1715).

– TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).

– GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004) *(Relazione orale).*

II. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (2474).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288) *(Relazione orale).*

IV. Discussione delle mozioni 1-00179 e 1-00186 sulla Sardegna.

ALLE ORE 16

Interpellanze ed interrogazioni

La seduta è tolta *(ore 19,50).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1
DEL PENNINO
Respinta (*)

Il Senato della Repubblica,

considerando:

che, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1514, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", si pone in contrasto con la lettera e lo spirito di norme di rango costituzionale, stabilendo condizioni e vincoli all'accesso a tecniche di tipo sanitario, in contrasto non solo con l'articolo 32 della Costituzione, ma anche con l'articolo 3 della Costituzione là dove prevede al comma 1 che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali, tra le quali si devono ricomprendere le situazioni personali di carattere sanitario;

che, in particolare, l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 4, escludendo l'accesso alle coppie fertili, ma portataci di malattie genetiche o cromosomiche trasmissibili al concepito, alle tecniche di concepimento assistito, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, in quanto viene impedito l'accesso ad un trattamento sanitario ad una categoria di persone in base ad una condizione personale: lo stato di fertilità;

che il terzo comma dell'articolo 6 prevedendo che da parte della coppia che abbia deciso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (PMA), la decisione non possa essere revocata dopo la fecondazione dell'ovulo, configura un trattamento sanitario obbligatorio che, imponendo la maternità contro la volontà della donna, viola l'articolo 32 comma 3 della Costituzione, che dispone "La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

che l'articolo 13 e l'articolo 14, nel vietare la ricerca o la sperimentazione terapeutica anche sugli embrioni non vitali o non utilizzabili per l'impianto, appaiono in contrasto con gli articoli 9 e 33 della Costitu-

zione in quanto il limite alla ricerca non viene imposto per la tutela di valori costituzionali di pari livello;

che il divieto di interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi, non solo a fini procreativi, ma anche di ricerca, contenuto nel terzo comma lettera c) dell'articolo 13, rischia di rappresentare un blocco al trasferimento nucleare per la produzione di cellule staminali autologhe (TNSA), tecnica raccomandata nelle conclusioni del rapporto della Commissione Dulbecco, in quanto "appare esente da problemi etici" ed "offre la prospettiva di risolvere le esigenze quantitative così come di superare i problemi di compatibilità immunologica";

che la previsione di limiti sul numero di embrioni formabili in un ciclo di concepimento assistito e la conseguente disposizione che prevede che tutti gli embrioni siano contestualmente trasferiti in utero (articolo 14 commi 2 e 3), appaiono essere in contrasto con la lettera dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione, in quanto impongono un trattamento sanitario non ottimale ed in contrasto con la deontologia e l'etica medica,

delibera la sospensione della discussione sul disegno di legge n. 1514, e il contestuale rinvio in Commissione Sanità.

(*) Su tale proposta e su quella presentata in forma orale dal senatore Passigli è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, un'unica votazione.

Separatamente era stata respinta la questione pregiudiziale presentata in forma orale dal senatore Villone.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Baio Dossi nella discussione generale sul disegno di legge n. 1514 e connessi

Esprimendo un giudizio negativo dal punto di vista etico e giuridico su questo aspetto della legge, preme evidenziare che è auspicabile che presto il Parlamento non deleghi surrettiziamente a una legge come questa una comparazione fra famiglia fondata sul matrimonio e coppia di fatto.

È però doveroso precisare un aspetto. Questa legge, a differenza di quanto criticato e contestato in Commissione sanità, non consente che una donna sola riesca a simulare la convivenza facendosi donare il seme di un uomo con il quale non sussiste alcuna relazione di convivenza. Il padre deve infatti autocertificare la sua volontà a ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita; non può essere un anonimo donatore di seme, ma è per legge a tutti gli effetti il padre del nascituro, con i conseguenti obblighi. Se un uomo dovesse dichiarare il falso sarebbe punito, proprio perché nei diversi articoli di questa legge prevale sempre il diritto del nascituro a conoscere entrambi i genitori. La convivenza presa in considerazione è quella *more uxorio*, accertata anche dalla constatazione medica dell'infertilità e o sterilità, ciò che suppone di regola la constatazione che rapporti sessuali ripetuti non hanno determinato la fecondazione naturale. Infine, la legge prevede che il consenso della coppia sia raccolto su moduli predisposti dal Ministero della sanità, in conformità con le linee guida dello stesso Ministero. Nulla vieta, anzi chiediamo che il Ministero indichi gli elementi relativi alla convivenza *more uxorio* riferibili dagli interessati, e quindi sottoposti al regime penale riguardante le false dichiarazioni.

Oltre a chiarire quali debbano essere i pazienti che possono afferire ai protocolli di procreazione assistita il disegno di legge specifica anche le modalità per evitare problemi che già sono stati creati. La produzione di embrioni sovrannumerari e la loro crioconservazione, come è stato ricordato durante le audizioni in Commissione, rappresentano uno degli aspetti più delicati e più difficili da affrontare. È quindi necessario evitare ambiguità e contraddizioni. Il divieto di crioconservare gli embrioni e la possibilità invece di crioconservare i gameti, quindi dell'ovulo e dello spermatozoo, rappresenta la volontà di rispettare l'embrione e la vita prenatale. La facilità con cui finora si è realizzato il congelamento degli embrioni ha fortemente rallentato le ricerche sul congelamento degli ovociti. È anche bene ricordare che è stato dimostrato come il congelamento e lo scongelamento producano danni all'embrione; il 40-50 per cento muore infatti durante queste operazioni.

Il disegno di legge è coerente prevedendo il divieto di crioconservare gli embrioni e la produzione di un numero necessario per un unico im-

pianto, comunque non superiore a tre. Uno degli esperti ascoltati ha infatti detto con chiarezza che «non mi sembra onestamente di rilievo che il *transfert* di tre embrioni aumenterebbe il numero di gravidanze plurime, poiché è la tendenza che i centri più avveduti hanno adottato negli ultimi tempi». Il numero di tre è indicato come limite massimo di embrioni da generare e da impiantare. L'operatore sanitario può generarne e impiantarne meno di tre se le condizioni della donna lo consigliano e, come la scienza ci dimostra, questo numero non ostacola il successo della fecondazione artificiale. Le esperienze provano che la percentuale di bambini non aumenta quando sono trasferiti più di tre embrioni. Così pure l'obiezione che le induzioni plurime dell'ovulazione potrebbero essere potenzialmente deleterie per la salute futura della donna non è dimostrata scientificamente. Durante le audizioni abbiamo ascoltato, per esempio, che «il vaglio di casistica ampia e accuratamente selezionata non ha permesso di confermare l'assunto dì una possibile relazione tra cancro ovario e ripetute iperstimolazioni per induzione dell'ovulazione».

Le osservazioni di carattere etico, scientifico e giuridico fanno sì che questa legge, oltre a regolamentare la fecondazione medicalmente assistita, ponga anche dei divieti, quello di clonazione per esempio. Per il bene dell'umanità la scienza dovrebbe fermarsi. Con l'embrione-clone si vorrebbe avere un dominio sull'esistenza, programmando e selezionando l'identità biologica.

Le sentenze che si sono succedute negli anni, le cronache drammatiche che sono poste ai nostri occhi e alla nostra mente ci portano a dire a conclusione di questo intervento che non sempre tutto ciò che è tecnicamente possibile è eticamente ammissibile. A noi è chiesto di legiferare su questa materia così complessa, ma fondante per il nostro patto di cittadinanza. Dobbiamo essere sapienti e prudenti, consapevoli che l'*actus humanus* è esclusivo della persona umana, è conseguente alla sua libertà e non può e non deve essere dannoso o rischioso per la stessa persona umana. Proprio per il nostro bene di comunità civile adottiamo il bene possibile oggi.

Diciamo sì a questa legge perché i suoi articoli sono frutto di un equilibrio etico, scientifico e giuridico rispettoso della laicità dello Stato, laicità che per noi non significa rinunciare a qualsiasi valore.

Sen. BAIO DOSSI

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro beni e att. cult.
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (2498)
(presentato in data **24/09/2003**)
C.4268 Approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Danzi Corrado
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni in materia di Servizio Sanitario Nazionale (2496)
(presentato in data **24/09/2003**)

Sen. Fabris Mauro, Dentamaro Ida, Filippelli Nicodemo Francesco, Righetti Franco
Istituzione di una Commissione di inchiesta sul caro-vita (2497)
(presentato in data **24/09/2003**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita all'8ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 novembre 2003. La 1ª, la 2ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 22 settembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia nel primo semestre 2003 (*Doc*. LXXIV, n. 6).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIGONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel corso delle ultime ore un nubifragio di inusitata intensità si è abbattuto sul territorio della Provincia di Massa Carrara;

che dalle primissime notizie risultano gravissimi danni al territorio, alle persone ed ai loro beni;

che, in particolare, è segnalata la scomparsa di una anziana donna e il ferimento di altre tre, mentre il torrente Carrione è esondato dai suoi argini, invadendo i piani bassi delle abitazioni circostanti e trascinando con sé gli autoveicoli parcheggiati nelle strade;

che dalle prime, parziali, stime i danni ammonterebbero a cifre ingenti, mentre permane il rischio di una ripresa della pioggia e, quindi, di un nuovo peggioramento della situazione;

che la Regione Toscana ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio della Provincia di Massa Carrara,

si chiede di sapere se il Governo, ed in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, sia a conoscenza della drammatica situazione determinatasi a seguito dell'alluvione e se intenda dare tempestivo seguito alla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale avanzata, su istanza del Sindaco di Massa Carrara, dalla Regione Toscana.

(4-05266)

CALDEROLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Commissione parlamentare d'inchiesta, all'inizio dell'indagine parlamentare sull'affare Telekom Serbia, ha audito i pubblici ministeri di Torino preposti al procedimento penale. Secondo quanto emerso in sede diversa dall'audizione, questi avrebbero asserito che l'indagine andava verso l'archiviazione;

il teste Antonio Argentino, consulente *pro tempore* di Telecom Italia, ha dichiarato durante un'audizione davanti alla Commissione di aver messo a disposizione della Procura di Torino un'audiocassetta utile per le indagini. Nessuno però ha richiesto la suddetta cassetta che è stata quindi acquisita dalla Commissione;

secondo quanto emerso in sede diversa dall'audizione, i pubblici ministeri in occasione delle loro audizioni avrebbero affermato di non

aver mai sentito il Conte Vitali perché irreperibile. La Commissione riuscì immediatamente a rintracciarlo;

nel corso dell'indagine su Igor Marini avrebbero ascoltato come teste un consulente della Commissione;

il dott. Maddalena ha inviato una lettera alla Commissione, in cui fra l'altro si criticava il comportamento di alcuni commissari, e che, prima di giungervi, è stata pubblicata da «La Repubblica», episodio che ha determinato un esposto da parte della Commissione;

secondo quanto riportato da «La Repubblica» di oggi, 24 settembre 2003, il Tribunale del Riesame di Torino, nelle motivazioni che respingono la scarcerazione di Tomas Mares, uno dei finanzieri indicati da Marini come mediatore delle tangenti serbe, scrive che «la contemporanea attività della Commissione parlamentare di inchiesta determina inevitabilmente e oggettivamente riflessi e conseguenze di non poco momento anche sul materiale indiziario che mano a mano gli inquirenti stanno acquisendo o hanno già acquisito»,

si chiede di sapere se non sia opportuno predisporre da parte di codesto Ministero un'ispezione presso la Procura di Torino.

(4-05267)

CREMA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che dopo la seconda guerra mondiale gli italiani che si trovavano nei territori della Repubblica di Jugoslavia furono indotti ad optare per la cittadinanza di quel paese perdendo quella italiana in virtù delle nostre norme dell'epoca, che non consentivano la doppia cittadinanza;

che la legge n. 91 del 1992 introdusse la possibilità della doppia cittadinanza nel nostro ordinamento per coloro (o i loro discendenti) che avevano precedentemente perso il nostro *status civitatis* in base alla vecchia norma e potevano quindi riacquistarlo retroattivamente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, tramite un intervento legislativo, riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per coloro i quali nel 1992, data la situazione turbolenta in cui si trovava la Croazia, non si sentirono di uscire allo scoperto dichiarando la loro italianità.

(4-05268)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nei giorni scorsi Marvin Cetron, considerato uno dei massimi esperti Usa, al termine di una crociera in Europa dedicata alla prevenzione degli attentati marittimi, ha lanciato un pericoloso grido d'allarme affermando come la nostra Nazione sia nel mirino di Al Qaeda e di altri gruppi terroristici;

il sistema di sicurezza della nostra Nazione risulta alquanto fragile, a cominciare dai controlli negli aeroporti che risultano inefficaci a fronte del serio rischio che il terrorismo internazionale voglia entrare negli Stati Uniti d'America attraverso la rete aerea italiana;

alla luce di quanto innanzi esposto risulta improcrastinabile attivare sul territorio nazionale adeguate e capillari misure di sicurezza negli obiettivi sensibili a cominciare dagli aeroporti, le stazioni ferroviarie, gli snodi autostradali ed i monumenti simbolo,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative siano state adottate dal Governo in considerazione delle recenti allarmanti notizie che vedrebbero il nostro paese nel mirino del terrorismo internazionale e se non si ritenga urgente ed indifferibile impiegare agenti armati in abiti civili su tutti i voli di linea.

(4-05269)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il violento nubifragio che l'8 settembre scorso si è abbattuto sulla zona di Lido Azzurro a Taranto e sul versante occidentale della provincia jonica devastando sei comuni dell'*hinterland* ha determinato danni incalcolabili alla produzione agricola, fiorente in quelle zone, ed al comparto zootecnico;

i danni per l'economia dell'intera provincia sono incalcolabili. Il comparto agricolo, già messo a dura prova da una serie di calamità naturali succedutesi sul territorio a partire dal 2002, è in ginocchio;

le organizzazioni professionali degli agricoltori hanno stimato gli effetti dell'alluvione. Le conseguenze non si riverseranno solo sulla produzione agricola dell'anno in corso ma comprometteranno irrimediabilmente anche le prossime annate agrarie;

in considerazione dell'improcrastinabilità di un intervento immediato a sostegno delle aziende agricole devastate dalla calamità naturale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di attivare con urgenza:

l'immediata disponibilità di fondi in favore delle aziende colpite che consentano il ripristino dei luoghi;

il blocco dei pagamenti in scadenza nei prossimi giorni e l'abbattimento dei contributi previdenziali a carico degli agricoltori e delle aziende agricole;

la sospensione di tutte le procedure esecutive in atto (debiti Inps ed esposizioni bancarie) nei confronti di tutte le aziende agricole colpite dalla calamità naturale;

la concessione di prestiti e di mutui decennali, a tasso agevolato, per il ripristino e la ricostruzione degli impianti arborei e delle colture spazzate via dall'alluvione;

interventi specifici in favore delle aziende che operano nel comparto zootecnico che, a causa dell'allagamento dei campi, saranno costrette a ricorrere all'acquisto di mangimi e foraggi;

se, infine, il Governo non ritenga necessario, ai fini dell'utilizzo del fondo di solidarietà nazionale, prevedere forme di autocertificazione dei danni subiti al fine di intervenire con immediatezza a risollevare le sorti di un settore che, traino dell'economia dell'intero territorio pugliese,

rischia di vedere compromesso il suo sviluppo e consequenzialmente quello dell'intero tessuto economico e produttivo dell'intera Regione.

(4-05270)

COSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che è assolutamente necessario garantire l'apertura pomeridiana degli uffici postali dei comuni di Torre San Giovanni e di Ugento (Lecce);

che l'arco della mattina non è sufficiente a far fronte al forte afflusso di utenti;

che l'enorme caos che si viene inevitabilmente a creare durante la mattina è causa di disagio sia per gli utenti stessi, che spesso sono costretti ad abbandonare il posto di lavoro per recarsi alla posta, sia per il personale che è costretto a lavorare ben oltre l'orario previsto, in quanto al momento della chiusura (alle 13.30) sono tantissime le persone in fila ancora da servire,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire disponendo l'apertura pomeridiana dei suddetti uffici postali.

(4-05271)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, con decreto n. 2105/SDS/GAB/VI Sett. del 22/12/2001, venne inviata la commissione di accesso nel Comune di Frattamaggiore (Napoli) ed incaricata di svolgere gli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 06/09/1982, n. 629, convertito dalla legge 12/10/1982, n. 726, allo scopo di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000 nei confronti del citato ente;

che, come risulta dallla relazione conclusiva del 19/07/2002 della commissione incaricata di svolgere gli accertamenti previsti dall'articolo 1 della legge 12/10/1982, n. 726, nei confronti dell'amministrazione comunale di Frattamaggiore, si ritenne che, presso il comune in premessa, si fossero concretizzate le condizioni giuridiche per l'applicazione della misura di rigore di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000 (scioglimento del consiglio comunale per condizionamento camorristico);

che dalla pagina 146 alla pagina 154 della relazione conclusiva del 19/07/2002 della commissione incaricata di svolgere gli accertamenti previsti dall'articolo 1 della legge 12/10/1982, n. 726, si indica la Società Servizi Ambientali s.r.l. come in odore di camorra; infatti, a pagina 151 testualmente viene riportata la nota: «All'esito degli accertamenti eseguiti sul conto della Società Servizi Ambientali s.r.l., società appaltante del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento del territorio del comune di Frattamaggiore, sono emersi elementi che fanno ipotizzare che la società in questione possa essere controllata da soggetti collegati alla malavita organizzata, in particolare dei gruppi Moccia – Romano – Agizza – Nuvoletta»;

che, tanto premesso, appare inaudito, se non inverosimile, che una società in odore di camorra, riportata nella relazione finale della commis-

sione di accesso, e concausa con altri elementi di condizionamento camorristico, possa ad oggi, con i commissari straordinari, funzionari dello Stato e garanti della legalità, espletare l'attività di servizio, raccolta, trasporto e spazzamento con scadenza dell'appalto il 30/06/2004,

si chiede di sapere:

quali iniziative ritenga di assumere il Ministro dell'interno per assicurare il rispetto del principio costituzionale dell'imparzialità nell'azione dell'amministrazione dell'Interno ed impedire che burocrati inseriti in importanti centri decisionali (centrali e periferici) possano condizionare le azioni di ripristino della legalità nei comuni sciolti per camorra, tollerando la presenza di quelli che con supina acquiescenza omettono di contrastare situazioni di grave illegalità, come quella relativa alla vicenda esposta in premessa;

cosa intenda fare per garantire che le Commissioni Straordinarie non vengano condizionate da politici e da imprenditori interessati alle scelte amministrative degli Enti commissariati e se la mancata revoca dell'appalto alla Servizi Ambientali s.r.l. nel comune di Frattamaggiore da parte dei commissari straordinari sia da imputarsi a tali condizionamenti. (4-05272)

PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ROLLANDIN, FABRIS, GUBERT, BAIO DOSSI, BETTA, FORLANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

i cittadini europei seguono con grande interesse i lavori preparativi per una nuova Costituzione europea, che dovrebbe dare un ulteriore impulso alla creazione di un'Europa sempre più unita e basata sui valori sviluppati nella lunga storia europea;

il Consiglio europeo, riunito a Laeken in Belgio il 14 e 15 dicembre 2001, constatando che l'Unione europea era giunta a una svolta decisiva della sua esistenza, ha convocato la Convenzione sul futuro dell'Europa;

la Convenzione, sotto la Presidenza di Valéry Giscard d'Estaing quale Presidente, e di Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene quali Vicepresidenti, ha proposto al Consiglio europeo riunito a Salonicco il 20 giugno 2003 un progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;

nonostante le richieste del Santo Padre e della Chiesa cattolica, la Convenzione non è riuscita a proporre un testo che faccia riferimento alla grande eredità cristiana, limitandosi invece a rievocare eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa;

prendendo atto che il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri hanno più volte dichiarato pubblicamente di volersi impegnare per un inserimento del Cristianesimo nella Costituzione europea;

sottolineando la necessità di un esplicito riferimento al Cristianesimo, oltre a quello giustamente previsto all'eredità umanistica;

ricordando le parole di Giovanni Paolo II che l'Europa è stata «ampiamente e profondamente» penetrata dal Cristianesimo, tanto che esso costituisce «nella complessa storia del continente, un elemento cen-

trale e qualificante, che è andato consolidandosi sul fondamento dell'eredità classica e dei diversi contributi offerti dai flussi etnico-culturali succedutesi lungo i secoli»,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio, anche nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio europeo, intenda intraprendere per reinserire un riferimento al patrimonio cristiano nella Costituzione europea.

(4-05273)

PETERLINI, CORTIANA, FABRIS, DI SIENA, GUBERT, MALABARBA, BAIO DOSSI, BETTA, BOCO, FORLANI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

recentemente si è sviluppato un intenso dibattito internazionale sulla veridicità di informazioni riguardanti il possesso e il possibile utilizzo imminente, da parte dell'Iraq, di armi di distruzione di massa e di materiale nucleare, che nelle settimane prima della guerra in Iraq sono stati di importanza decisiva per gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altre nazioni nel rifiutare l'azione mediatrice dell'Onu e per giustificare l'atto di guerra contro l'Iraq;

la stampa americana soprattutto, ma anche rappresentanti di istituzioni americane e di altri Paesi, stanno interrogandosi sul ruolo primario svolto dal vicepresidente americano Dick Cheney nell'utilizzo di informazioni dubbiose che hanno portato a giustificare l'entrata in guerra contro l'Iraq;

Joseph C. Wilson IV, alto funzionario del Dipartimento di Stato, già ambasciatore in Niger e consulente del National Security Council, ha reso noto di essere stato inviato in Africa per verificare la cosiddetta storia «yellow cake», cioè l'acquisto di uranio dal Niger da parte dell'Iraq, e di aver riferito compiutamente come quella storia fosse infondata e di essere certo che il suo rapporto sia stato inoltrato al vicepresidente Dick Cheney;

nonostante le conclusioni della «missione Wilson», nel settembre del 2002 la storia è rispuntata nel famoso *dossier* di Tony Blair e poi nel discorso del 28 gennaio 2003 di George Bush sullo stato dell'Unione;

il dibattito politico negli Stati Uniti è diventato da settimane molto forte: così il senatore democratico Robert Byrd, intervenendo al Senato il 24 giugno 2003 sulla questione delle informazioni false, ha chiesto «un'analisi parlamentare completa» sulla guerra in Iraq; il deputato della California Henry Waxman, membro della Commissione sulla Riforma del Governo, ha mandato il 10 giugno 2003 la terza di una serie di lettere ai membri del Governo e del Congresso per sapere se Cheney avesse fatto richiesta alla CIA per poter indagare sul presunto traffico di uranio tra il Niger e l'Iraq, se un ex ambasciatore americano fosse stato inviato a condurre sul posto un'indagine e se Cheney fosse stato informato dei risultati della missione;

anche in Gran Bretagna settori politici, anche vicini al partito di Tony Blair, e settori istituzionali stanno sollevando non solo dubbi, ma ad-

dirittura richieste di indagini per appurare se vi sia stata una volontà di Blair di falsificare le informazioni per giustificare l'intervento militare contro l'Iraq;

Robin Cook, già Ministro degli affari esteri nel governo di Blair, ha detto in un'intervista sul «Guardian»: «Nel settembre 2002 non vi erano armi di distruzione di massa pronte all'uso in 45 minuti, non vi era uranio dal Niger, non vi erano fabbriche ricostruite per la produzione di materiale chimico, non c'era in Iraq un programma di armi nucleari»;

considerato che:

richieste di indagine sono state avanzate da più parti, e la situazione indicata è estremamente grave;

una guerra è stata combattuta a seguito di queste informazioni che molti dicono essere dubbie se non false;

intorno a questi fatti si è iniziata la nuova strategia di guerre preventive e che rappresentanti del gruppo dei cosiddetti neo-conservatori legati a Cheney nell'attuale amministrazione USA, già sostenitori dell'attacco all'Iraq, hanno presentato piani per continuare altre guerre contro altri cosiddetti Stati canaglia;

queste informazioni dubbiose sono state utilizzate per neutralizzare e esautorare l'ONU e il suo ruolo di mediatore internazionale in situazioni di gravi crisi,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano sia informato di questi sviluppi;

se abbia iniziato un'analisi di questi fatti;

se intenda prendere le distanze da un simile fatto;

se intenda riflettere sulle conseguenze strategiche e militari dei fatti sopra menzionati;

se abbia già tratto conclusioni che possono anche portare a una riconsiderazione delle decisioni di carattere strategico-militare per l'Italia, come la partecipazione in operazioni militari o di altro tipo;

se intenda proporre nelle appropriate sedi internazionali, quali l'Unione europea, la NATO e l'ONU, delle iniziative atte a portare un'urgente chiarezza sul caso;

se intenda soprattutto impegnarsi per ridare il ruolo storico di mediazione e di prevenzione alle guerre proprio dell'ONU, la cui autorità è stata malamente intaccata.

(4-05274)

PETERLINI, ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, DE PAOLI, SALZANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il tema delle minoranze è una problematica che necessita di una attenta riflessione, soprattutto alla luce dell'imminente firma della Costituzione dell'Unione europea;

l'articolo 151 dei trattati stabilisce: «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro di-

versità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»;

la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», documento approvato a Nizza nel dicembre 2000, contiene due richiami al riguardo: l'articolo 21 stabilisce che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap,* l'età, o le tendenze sessuali.» L'articolo 22 invece stabilisce che «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», e quindi riconosce al concetto di diversità il rango di diritto fondamentale;

l'Italia tutela le minoranze linguistiche nell'ambito dell'articolo 6 della Costituzione;

nel 1993 a Copenaghen l'Unione europea, fissando i criteri per l'adesione di nuovi Stati membri, stabilì il «rispetto per e la protezione delle minoranze» come criterio e condizione necessaria per l'adesione;

il Consiglio d'Europa ha prodotto strumenti di pregevole fattura come la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali oppure la Carta europea per le lingue regionali e/o minoritarie;

il Parlamento europeo ha prodotto varie mozioni e rapporti concernenti la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche;

considerato che:

il Consiglio di Laeken nel dicembre del 2001 ha conferito il mandato di predisporre una bozza di Costituzione, dando enfasi al rispetto delle libertà, solidarietà, diversità e quindi alla tutela delle minoranze;

tra i principi fondamentali della bozza di Costituzione non è inclusa la tutela delle minoranze;

pur comprendendo la difficoltà di modificare il testo redatto dalla Convenzione europea, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio, anche nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio europeo, ritenga auspicabile, per quanto riguarda l'art. 5 della parte I della Costituzione in tema di relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, l'inserimento di un esplicito riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche;

se si intenda proporre alla Conferenza intergovernativa una integrazione al trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, inserendo la tutela delle minoranze linguistiche tra gli obiettivi dell'Unione, come testo formulato, aggiungendo al primo periodo del comma 1 (dopo le parole regionali e locali) le parole: «e della tutela delle minoranze linguistiche.».

(4-05275)

LAURO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive*. – Premesso:

che nel paese monta la protesta dei consumatori contro l'immotivato aumento dei prezzi, talvolta pretestuosamente ancorato all'adozione

della moneta unica europea e in realtà frutto, da un lato, di una speculazione inaccettabile e, dall'altro, della mancata sorveglianza da parte degli organi deputati al controllo, *in primis* comuni e regioni;

che concorrono comunque e stavolta effettivamente all'aumento dei prezzi le insostenibili tariffe del trasporto sulla rete autostradale e in particolare i costi finali delle merci, innescati e moltiplicati dall'esosità dei pedaggi della rete autostradale;

che un accordo tra Anas e Società Autostrade siglato il 23 dicembre 2002 (si veda l'articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore», edizione del 18 settembre 2003) permetterebbe ulteriori aumenti futuri;

che l'aumento potrebbe divenire possibile, ma solo a condizione che il Cipe dia il proprio via libera all'intesa;

che il ministro Tremonti ha sinora agito con responsabilità dandosi a una valutazione accorta della problematica senza scelte repentine che avrebbero potuto massimizzare un effetto domino sulle merci, sino a rivitalizzare pericolosamente l'inflazione che già oggi è perniciosamente nelle priorità del Governo come fattore problematico grave;

che, come riportato nel citato articolo, recentemente la signora Ombretta Colli, Presidente della Provincia di Milano e della Milano Mare nonché Presidente Aiscat (associazione che riunisce le concessionarie delle autostrade), ha dichiarato che la moratoria delle tariffe è un modo concreto per combattere alla radice il prevedibile aumento dell'inflazione in quanto con gli aumenti crescerebbero i costi di beni e servizi per le famiglie perché la stragrande maggioranza del trasporto avviene su gomma;

rilevato che con dichiarazioni gravissime e degne di approfondimento il Sen. Paolo Brutti del gruppo parlamentare dei DS, come risulta dal medesimo articolo di stampa, ha affermato che «l'interesse pubblico è stato posposto al conseguimento di extraprofitti generati dalla sottostima del traffico e dalla mancata realizzazione degli investimenti e delle manutenzioni, con effetti negativi anche sulla sicurezza»:

che il parlamentare diessino aggiungeva che (fonte «Il Sole 24 Ore», *idem*) rispetto alla convenzione che ha accompagnato la privatizzazione «nei primi tre anni della gestione privata (2000-02) gli investimenti sono stati 3100 miliardi di lire in meno (- 75%), la manutenzione 120 miliardi di lire in meno (- 9%) e l'occupazione 900 unità in meno (- 14%), mentre l'utile netto è salito di 1600 miliardi di lire (+ 350%)»;

che, ove fossero confermati, tali dati mostrerebbero un pericoloso arretramento della qualità e della efficacia del servizio della rete autostradale con anomali e particolari dati di decremento di occupazione e sicurezza;

che Giancarlo Elia Valori, autorevole esponente del mondo economico-finanziario ed ex presidente dell'Aiscat, ha già definito ad agosto in una intervista al quotidiano «Il Messaggero» come «immotivato e intempestivo l'aumento delle tariffe secondo l'accordo raggiunto con l'Anas senza che il contenuto dell'intesa fosse stato verificato preventivamente né con l'Aiscat né con il Cipe»;

che a parere della stessa Società Autostrade il *project financing* non decollerebbe per la bassa remuneratività degli investimenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di intervenire per estendere a tutto il 2005 la moratoria sugli aumenti della rete autostradale, attesa la difficile congiuntura economica e il tasso di inflazione;

se non sia il caso – oltre al blocco degli aumenti delle tariffe autostradali – di procedere ad una loro riduzione per generare risultati sul prezzo finale dei beni;

se il Governo, a fronte dei gravissimi elementi forniti con dichiarazioni e documentazioni, non intenda procedere ad avviare una inchiesta ad ampio raggio in ordine alla sicurezza, alla igiene, al rispetto delle normative fiscali e amministrative, alla congruenza delle tariffe con le direttive della UE e le decisioni del Governo stabilite nelle leggi finanziarie nell'ultimo triennio o le deliberazioni del Cipe e di ogni e qualsiasi altro organo di verifica e di controllo.

(4-05276)

€ 3,36